

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 08.10.2002 N. 53

Programma Interreg 3 2000/2006. Presa d'atto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995 n. 44.

pag. 5230

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29.10.2002 N. 55

Dimissioni del Signor Piero Gilardino dal mandato di Consigliere Regionale. Provvedimenti conseguenti. pag. 5230

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29.10.2002 N. 56

Modifica delle deliberazioni consiliari n. 10 del 25 marzo 2002 e n. 47 del 10 settembre 2002 per la parte relativa alla composizione delle Commissioni consiliari II, III E IV. pag. 5230

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1204

Associazione "Amici Animali Abbandonati" di Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del d.p.r. 361/00. pag. 5231

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1205

Approvazione modifiche statutarie della "Fondazione Scuole Dante Alighieri per l'istruzione" di San Remo (IM). pag. 5232

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1206

"Fondazione Regionale Investimenti Sociali" con sede in Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato ed iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361. pag. 5232

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1207

"Associazione Nuovo Buon Pastore - Onlus" di Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361. pag. 5233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1208

Approvazione modifiche statutarie della "Fondazione Almerini per l'accoglienza" di San Remo (IM). pag. 5233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1209

Estinzione I.P.A.B. "Asilo Infantile Padre Luigi Orengo" di Castelvittorio (IM). pag. 5234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1210

Modifiche all'allegato "b" alla legge regionale 8 agosto 1995 n. 40 "disciplina della polizia locale" pag. 5234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1211

I.P.A.B. Asilo infantile monumento ai caduti di Ruta di Camogli (Ge): modifica istituzionale da pubblica a privata mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato. pag. 5235

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1222

L.R. 9 settembre 1998, n. 31 art.4. Approvazione schema Accordo di Programma 2002/2004 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico "T". pag. 5236

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1226

Approvazione accordo integrativo tra Regione Liguria, Aziende Unità Sanitarie Locali e Federazione Italiana Medici Pediatri ai sensi del D.P.R. 272/2000 'Accordo Collettivo Nazionale con i Medici Specialisti Pediatri di libera scelta. pag. 5244

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1233

Parere ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Ortonovo (SP). pag. 5249

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1234

Procedura di verifica-screening ex l.r. n. 38/98. Progetto per messa in sicurezza e ripristino ambientale della esistente cava dismessa sita località "Fosso delle Streghe". Comune di Levanto (SP). Non assoggettamento a VIA con prescrizioni. pag. 5250

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.10.2002 N. 1240

Approvazione criteri per la presentazione delle domande di finanziamento nonché per la concessione dei contributi regionali ai sensi della legge regionale 17 Marzo 1983 n. 7 "Norme per la promozione culturale" e succ. modif. e integraz. pag. 5250

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.10.2002 N. 1270

Regolarizzazione delle superfici vitate. Integrazione alla DGR n. 1427 del 12.12.00. pag. 5254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.10.2002 N. 173

Comune di Diano Marina (IM) - Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio. pag. 5261

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
30.10.2002 N. 178**

Comune di VEZZANO LIGURE (SP) - Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio. pag. 5262

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
31.10.2002 N. 181**

Integrazione al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 143 del 20.9.2002. Nomina rappresentante regionale nel Consiglio dell' Ente Parco dell' Antola. pag. 5262

**DECRETO DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E
TURISMO 24.10.2002 N. 1115**

Individuazione nominativo del dipendente regionale che opera in qualità di Funzionario Delegato presso il Centro di Agrometeorologia Applicata di Sarzana. Legge 26 marzo 2002 n. 15. pag. 5263

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
23.10.2002 N. 2218**

Presa d'atto avvenuta variazione ragione sociale della Germano Mario & c. s.a.s. in Impresa Germano Mario s.r.l., esercente la cava "Bricco Biscea" in Comune di Savona, e nulla-osta al trasferimento della titolarità della autorizzazione. pag. 5263

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E
VETERINARIA 29.10.2002 N. 2235**

Assegnazione contributo al Comune di Genova per il contenimento dell'avifauna-impegno euro 10.000,00. pag. 5264

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E
VETERINARIA 30.10.2002 N. 2258**

L.R. n. 46/84 e succ. mod. "Tutela san. attività sportive". Autorizzazione della ASL n. 3 al rilascio certificazione id. sport agonistica, Iscrizione nell'elenco dei Medici autorizzati dott. Paola Filipa. pag. 5265

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E
VIABILITÀ 23.10.2002 N. 2219**

Cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 9 della l.r. 25.2.1988 n. 8 di n. 1 Agente di Polizia Amministrativa dell'AMT Spa di Genova. pag. 5265

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
E ASSISTENZA TECNICA 31.10.2002 N. 2245**

D.G.R. n. 1268/2000. Rettifica denominazione frantoio oleario. Determinazione. pag. 5265

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
E ASSISTENZA TECNICA 31.10.2002 N. 2252**

D.G.R. n. 1268/2000. Revoca di riconoscimento di frantoi oleari. Determinazione. pag. 5266

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
E ASSISTENZA TECNICA 31.10.2002 N. 2253**

D.G.R. n. 1268/2000. Revoca di riconoscimento di frantoi oleari. Determinazione. pag. 5266

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
E ASSISTENZA TECNICA 31.10.2002 N. 2254**

D.G.R. n. 1268/2000. Revoca di riconoscimento di frantoi oleari. Determinazione. pag. 5267

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
E ASSISTENZA TECNICA 31.10.2002 N. 2255**

D.G.R. n. 1268/2000. Revoca di riconoscimento di frantoi oleari. Determinazione. pag. 5267

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
E ASSISTENZA TECNICA 31.10.2002 N. 2256**

D.G.R. n. 1268/2000. Revoca di riconoscimento di frantoi oleari. Determinazione. pag. 5268

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
E ASSISTENZA TECNICA 31.10.2002 N. 2257**

D.G.R. n. 1268/2000. Rettifica del numero di partita IVA. Determinazione. pag. 5268

**DIPARTIMENTO SANITÀ
SETTORE PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E LIVELLI DI
ASSISTENZA**

**Comunicato relativo agli incarichi vacanti di emergenza territoriale pubblicati nel B.U. n. 46 del 13.11.2002, parte II. Errata cor-
rige.** pag. 5269

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI GENOVA
25.09.2002 N. 53/83149.**

Approvazione ai sensi dell'art. 97 della l.r. 18/99 del piano di bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, e per la salvaguardia della rete idrografica del torrente Branega. pag. 5269

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI GENOVA
25.09.2002 N. 54/83158.**

Approvazione ai sensi dell'art. 97 della l.r. 18/99 del piano di bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, e per la salvaguardia della rete idrografica del torrente S. Pietro. pag. 5269

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
22.10.2002 N. 30083**

Comune di Ameglia - Variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per la modifica dell'art. 19 delle NTA. pag. 5270

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
24.10.2002 N. 30457**

Comune di Follo - Variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per l'ampliamento delle zone cimiteriali in località Carnea. pag. 5270

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
24.10.2002 N. 1367**

Bacino del torrente Armea (rio Bellando). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo-igienico. Ditta: Lupi Danilo (LPU DNL 61H21 C511Q) ed altri. Pratica n. 223. pag. 5271

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
24.10.2002 N. 1372**

Bacino del torrente Prino. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Giordano Bruno ed altra ora Giordano Valentino GRD VNT 66E01 D319F). Pratica n. 85. pag. 5271

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
30.10.2002 N. 1381**

Bacino del torrente Armea (rio Parlei). Concessione di derivazione

acqua ad uso irriguo-igienico. Ditta: Giordano Enrico (GRD NRC 41L22 I138J) ed altri. Pratica n. 231. pag. 5272

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 30.10.2002 N. 1382

Bacino del torrente Armea (rio Merea). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Gambuti Giuseppe (GMB GPP 45H22 E294T) e Fratini Luisa. Pratica n. 204. pag. 5272

ORDINANZA DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 24.10.2002 N. 3680

Provincia di Savona - Ordinanza di versamento dell'indennità di occupazione - S.P. n. 49 Sassello-Urbe - Lavorazione di ripristino pavimentazione ed opere murarie tra i Km. 1+285 e Km. 18+900 nei Comuni di Urbe e Sassello. pag. 5273

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 25.10.2002 N. 569

Deroga n. 288. Corso d'acqua: Gora dei Mulini. Domanda della Ditta: Soc. SALT, inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, relativa alla realizzazione di fabbricato situato nel centro retroportuale in loc. Prelli in Comune di S. Stefano Magra (SP). pag. 5273

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 25.10.2002 N. 570

Deroga n. 287. Corso d'acqua: Gora dei Mulini. Domanda della Ditta: Soc. Nora S.p.a., inerenti il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, relativa alla realizzazione di fabbricato situato nel centro retroportuale in loc. Prelli in Comune di S. Stefano (SP). pag. 5274

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

8.10.2002

N. 53

Programma Interreg 3 2000/2006. Presa d'atto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995 n. 44.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995 n. 44 di prendere atto della stesura definitiva dei programmi Interreg Alcotra, Medoc e Spazio Alpino per il periodo 2000/2006 in attuazione dell'articolo 20 del Regolamento (CE) 1260/1999 di cui ai documenti originali in lingua francese ed inglese e, per estratto, in lingua italiana allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Vincenzo Nesci

(Allegato omesso)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

29.10.2002

N. 55

Dimissioni del Signor Piero Gilardino dal mandato di Consigliere Regionale. Provvedimenti conseguenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Piero Gilardino;

2. di procedere alla surrogazione dello stesso con il signor Gaetano Antonio Scullino, primo dei non eletti nella lista provinciale di elezione;

3. di demandare alla Giunta delle elezioni la verifica della posizione del Consigliere Gaetano Antonio Scullino, ai fini della convalida.

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Eugenio Minasso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

29.10.2002

N. 56

Modifica delle deliberazioni consiliari n. 10 del 25 marzo 2002 e n. 47 del 10 settembre 2002 per la parte relativa alla composizione delle Commissioni consiliari II, III E IV.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di modificare come segue le proprie deliberazioni n. 10 del 25 marzo 2002 e n. 47 del 10 settembre 2002:

II Commissione - Servizi sociali
Consiglieri assegnati n. 18 così suddivisi:

n. 3 Forza Italia - due con 4 voti e uno con 3 voti

n. 4 D.S. - Liguria Democratica - uno con 3 voti e tre con 2 voti

n. 2 A.N. - con 2 voti

n. 1 Per la Liguria - con 2 voti

n. 1 La Margherita - Liguria Democratica - con 2 voti

- n. 1 P.R.C. - con 2 voti
- n. 1 Lega Nord Liguria - Padania - con 2 voti
- n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti
- n. 1 C.C.D. - con 2 voti
- n. 1 La Margherita per Rutelli - con 2 voti
- n. 1 S.D.I. - P.R.I. - Per la Liguria - con 1 voto
- n. 1 Misto - con 1 voto
- III Commissione - Sviluppo economico
Consiglieri assegnati n. 19 così suddivisi:
- n. 4 Forza Italia - tre con 3 voti e uno con 2 voti
- n. 5 D.S. - Liguria Democratica - quattro con 2
voti e uno con 1 voto
- n. 1 A.N. - con 4 voti
- n. 1 Per la Liguria - con 2 voti
- n. 1 La Margherita - Liguria Democratica - con
2 voti
- n. 1 P.R.C. - con 2 voti
- n. 1 Lega Nord Liguria - Padania - con 2 voti
- n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti
- n. 1 C.C.D. - con 2 voti
- n. 1 La Margherita per Rutelli - con 2 voti
- n. 1 S.D.I. - P.R.I. - Per la Liguria - con 1 voto
- n. 1 Misto - con 1 voto
- IV Commissione - Assetto e utilizzazione del ter-
ritorio
Consiglieri assegnati n. 20 così suddivisi:
- n. 4 Forza Italia tre con 3 voti e uno - con 2
voti
- n. 5 D.S. - Liguria Democratica quattro con 2
voti e uno - con 1 voto
- n. 2 A.N. - con 2 voti

- n. 1 Per la Liguria - con 2 voti
- n. 1 La Margherita - Liguria Democratica - con
2 voti
- n. 1 P.R.C. - con 2 voti
- n. 1 Lega Nord Liguria - Padania - con 2 voti
- n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti
- n. 1 C.C.D. - con 2 voti
- n. 1 La Margherita per Rutelli - con 2 voti
- n. 1 S.D.I. - P.R.I. - Per la Liguria - con 1 voto
- n. 1 Misto - con 1 voto.

IL PRESIDENTE
Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Massimiliano Iacobucci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002

N. 1204

Associazione "Amici Animali Abbandonati" di Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del d.p.r. 361/00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 alla Associazione "Amici Animali Abbandonati" con sede in Genova, Via delle Ginestre 39/4 e di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto in data 6 maggio 1997, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere l'Associazione nel registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n.224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002

N. 1205

Approvazione modifiche statutarie della "Fondazione Scuole Dante Alighieri per l'istruzione" di San Remo (IM).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica dell'articolo 4 dello Statuto della "Fondazione Scuole Dante Alighieri per l'Istruzione" con sede a San Remo (IM), così come proposto nel verbale n. 33 Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 16 luglio 2002 a rogito notaio dott. Renato Viale di Ventimiglia in data 21 agosto 2002 al n. di Repertorio 127422 ed al n. di Raccolta 16826;

2) di dare atto che a seguito della modifica di cui trattasi l'articolo 4 dello Statuto vigente della Fondazione sarà del seguente tenore:

articolo 4:

"Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

A. 1) - beni immobili da reddito;

A. 2) - beni immobili direttamente destinati agli scopi propri dell'Ente;

A. 3) - titoli pubblici e privati, partecipazioni;

A. 4) - crediti;

A. 5) - denaro, titoli di credito e mezzi di pagamento a vista.

I componenti di cui alle lettere A. 1), A. 2) e A. 3) saranno reinvestiti, mediante nuovi acquisti, correlativamente a disinvestimenti di altri beni meno redditizi o da valori mobiliari scaduti e saranno incrementati da donazioni, lasciti, legati, contributi in conto capitale nonché da avanzi di gestione acquisiti stabilmente.

I componenti di cui alle lettere A. 1), A. 2) e A. 3) potranno essere disinvestiti per far fronte ad urgenti necessità di carattere straordinario volte alla conservazione o al miglioramento del patrimonio immobiliare della Fondazione.

I componenti di cui alla lettera A. 1) e A. 2) potranno essere alienati soltanto con parere favorevole dell'Ordinario Diocesano.

La predetta disposizione statutaria non potrà essere modificata senza il parere favorevole dell'Ordinario Diocesano".

Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002

N. 1206

"Fondazione Regionale Investimenti Sociali" con sede in Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato ed iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 alla "Fondazione regionale investimenti sociali" con sede in Genova, Via Peschiera 16 e di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto in data 25 luglio 2002, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere la Fondazione nel Registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002 N. 1207

"Associazione Nuovo Buon Pastore - Onlus" di Genova: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione nell'albo delle persone giuridiche private ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 alla "Associazione Nuovo Buon Pastore - ONLUS" con sede in Genova, Via Parini 16, e di approvare l'atto costitutivo, lo Statuto e successive modifiche, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere l'Associazione nel registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002 N. 1208

Approvazione modifiche statutarie della "Fondazione Almerini per l'accoglienza" di San Remo (IM).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica dell'articolo 4 dello Statuto della "Fondazione Almerini per l'Accoglienza" con sede a San Remo (IM), così come proposto nel verbale n. 37 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 16 luglio 2002 a rogito notaio dott. Renato Viale di Ventimiglia in data 21 agosto 2002 al n. di repertorio 127421, di raccolta n. 16825;
- 2) di dare atto che a seguito della modifica di cui trattasi l'articolo 4 dello Statuto vigente della Fondazione sarà del seguente tenore:

articolo 4:

"Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- A. 1) - beni immobili da reddito;
- A. 2) - beni immobili direttamente destinati agli scopi propri dell'Ente;
- A. 3) - titoli pubblici e privati, partecipazioni;
- A. 4) - crediti;
- A. 5) - denaro, titoli di credito e mezzi di pagamento a vista.

I componenti di cui alle lettere A. 1), A. 2) e A. 3) saranno reinvestiti, mediante nuovi acquisti, correlativamente a disinvestimenti di altri beni meno redditizi o da valori mobiliari scaduti e saranno incrementati da donazioni, lasciti, legati, contributi in conto capitale nonché da avanzi di gestione acquisiti stabilmente.

I componenti di cui alle lettere A. 1), A. 2) e A. 3) potranno essere disinvestiti per far fronte ad urgenti necessità di carattere straordinario volte alla conservazione o al miglioramento del patrimonio immobiliare della Fondazione.

I componenti di cui alla lettera A. 1) e A. 2) potranno essere alienati soltanto con parere favorevole dell'Ordinario Diocesano.

La predetta disposizione statutaria non potrà essere modificata senza il parere favorevole dell'Ordinario Diocesano."

Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002

N. 1209

Estinzione I.P.A.B. "Asilo Infantile Padre Luigi Orengo" di Castelvittorio (IM).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di estinguere l'I.P.A.B. "Asilo infantile padre L. Orengo" di Castelvittorio (IM), ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 30;
- di individuare il Comune di Castelvittorio (IM) quale destinatario dei beni dell'Opera Pia il quale dovrà destinarli al perseguimento dei

medesimi fini dell'ente estinto o, qualora gli stessi non fossero più attuali, utilizzarli per altri fini sociali previa deliberazione motivata;

- di dare mandato al Sindaco del Comune di Castelvittorio (IM) per l'esecuzione del presente provvedimento;
- di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002

N. 1210

Modifiche all'allegato "b" alla legge regionale 8 agosto 1995 n. 40 "disciplina della polizia locale".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 marzo 1986 n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale";

Vista la legge regionale 8 agosto 1995 n. 40 "Disciplina della polizia locale" e in particolare l'art. 23, comma 7, che prevede che "Eventuali modifiche agli allegati A, B e C possono essere apportate con deliberazione della Giunta Regionale previo parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 19"

Premesso:

che con deliberazioni della Giunta Regionale n. 3354 del 11 ottobre 1996, 4626 del 27 dicembre 1996, 225 del 6 febbraio 1998 e 1395 del 26 novembre 1999 sono stati modificati gli allegati alla L.R. 40/95 riguardanti le uniformi, i distintivi e i contrassegni della Polizia Municipale allo scopo di adeguarli alla evoluzione normativa;

che il Comitato Tecnico di cui sopra, nella riunione del 18 luglio 2002 ha rilevato l'opportunità di procedere ad ulteriori modifiche di parte dell'allegato B della legge citata, al fine di esplicitare con i segni distintivi di grado gli in-

quadramenti contrattuali a seguito dell'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni - Autonomie Locali;

Precisato che le modifiche approvate nella predetta riunione del Comitato Tecnico Consultivo si riferiscono alla variazione dei seguenti punti dell'allegato B della L.R. 8 agosto 1995 n. 40:

“Allegato B

2-1-1 Distintivi di grado

2-1-2 Distintivi di grado - Comandante del Corpo o del nucleo di Polizia Municipale

2-2-1 Distintivi di grado su tubolari di colore blu bordo bianco

2-2-2 Distintivi di grado su tubolare blu bordo bianco - Comandante del Corpo o del nucleo di Polizia Municipale

2-3 Berretti”

Considerato altresì che, a seguito dell'avvenuto ampliamento delle competenze del predetto Comitato consultivo stabilite con la recente modifica della L.R. 40/95, nella medesima riunione lo stesso Comitato ha proposto l'adozione di un allegato relativo ai distintivi di grado della polizia provinciale;

Visto il verbale della riunione del Comitato Tecnico Consultivo in materia di polizia municipale del 18 luglio 2002 durante la quale il Comitato suddetto si è favorevolmente espressa sia sulle modifiche da apportare all'allegato B della l.r. 40/95 che sulla proposta relativa ai distintivi di grado della polizia provinciale;

Ritenuto di fare proprie le indicazioni del Comitato;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale

DELIBERA

Di modificare l'allegato B della legge regionale 8 agosto 1995 n. 40, punto 2-1-1 (distintivi di grado); punto 2-1-2 (Distintivi di grado - Comandante del Corpo o del nucleo di P.M.); punto 2-2-1 (Distintivi di grado su tubolari di colore blu

bordo bianco); punto 2-2-2 (Distintivi di grado su tubolare blu bordo bianco - Comandante del Corpo o del nucleo di P.M) e punto 2-3 (Berretti) sostituendo lo stesso con l'allegato alla presente deliberazione i cui punti sono così ridenominati:

“Allegato B

2-1-1 Distintivi e denominazioni di grado della Polizia Municipale

2-1-2 Distintivi di grado particolari

2-2-1 Distintivi e denominazioni di Grado della Polizia Provinciale

2-2-2 Distintivi di Grado particolari

2-3 Berretti”.

Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

SECRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002

N. 1211

I.P.A.B. Asilo infantile monumento ai caduti di Ruta di Camogli (Ge): modifica istituzionale da pubblica a privata mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di prendere atto che la I.P.A.B. “Asilo infantile Monumento ai Caduti” di Ruta di Camogli (GE) ha deliberato, in data 28 maggio 2002 di richiedere alla Regione Liguria il riconoscimento di personalità giuridica di di-

ritto privato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396/1988 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

2. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Asilo infantile Monumento ai Caduti" di Ruta di Camogli (GE) ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 2 marzo 2001;
3. di prendere atto che l'Ente svolgerà la propria attività sulla base dello Statuto approvato con Regio decreto 6 novembre 1930, che, entro sei mesi, dovrà essere adeguato alla natura di associazione così come disposto dall'articolo 2 del predetto D.P.R. 361/2000 ed art. 17 del decreto legislativo 207/2001;
4. di dare mandato al Presidente della Associazione per l'esecuzione del presente provvedimento;
5. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002

N. 1222

L.R. 9 settembre 1998, n. 31 art.4. Approvazione schema Accordo di Programma 2002/2004 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico "T".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di aderire all'allegato schema di accordo di programma per il periodo 2002-2004 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico T, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di quantificare l'importo annuo della partecipazione finanziaria della Regione Liguria in E. 7.144.597,66, (pari a lire 13.833.870.120), come quota di pertinenza del bacino di traffico T, relativamente all'importo complessivo di E. 117.132.424,71 (pari a lire 226.800.000.000), secondo quanto stabilito nel "Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2002-2004" e come richiamato nelle premesse;
- di assicurare l'erogazione di risorse quantomeno pari per il successivo triennio 2005-2007, secondo quanto stabilito nel citato Programma Triennale e come previsto all'articolo 3, comma 2, dell'accordo di programma;
- di subordinare l'erogazione delle risorse finanziarie alla Provincia di Genova al rispetto, da parte di tale ente, dei vincoli stabiliti dal Programma Triennale per quanto riguarda la predisposizione del disciplinare di gara e del capitolato;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato, alla sottoscrizione dell'accordo stesso;
- di pubblicare per estratto il testo della presente deliberazione sul B.U.R.L.;
- di pubblicare integralmente il testo dell'accordo di programma nel B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

Accordo di programma 2002 - 2004 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale - bacino di traffico T.

La Regione Liguria, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1222 in data 25.10.2002;

La Provincia di Genova, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 60 in data 29 novembre 2001, come modificata dalla deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 in data 23 aprile 2002;

La Provincia di La Spezia, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 165 in data 20 dicembre 2001;

Il Comune di Bonassola, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 in data 30 novembre 2001;

Il Comune di Borzonasca, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato;

Il Comune di Camogli, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 in data 26 novembre 2001;

Il Comune di Carasco, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. 345 in data 19 dicembre 2001;

Il Comune di Carro, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 22 settembre 2001;

Il Comune di Casarza Ligure, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 in data 28 novembre 2001;

Il Comune di Castiglione Chiavarese, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 30 novembre 2001;

Il Comune di Chiavari, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 25 febbraio 2002;

Il Comune di Cicagna, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 19 dicembre 2001, revocata con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 23 luglio 2002;

Il Comune di Cogorno in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15 febbraio 2002, integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20 giugno 2002 e con determinazione del responsabile dell'area socio-assistenziale n. 352 del 20 settembre 2002;

Il Comune di Coreglia Ligure, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 22 dicembre 2001, revocata con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 20 luglio 2002;

Il Comune di Deiva Marina, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data 19 dicembre 2001;

Il Comune di Favale di Malvaro, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 30 novembre 2001;

Il Comune di Framura, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 30 novembre 2001;

Il Comune di Lavagna, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. 349 in data 4 dicembre 2001;

Il Comune di Leivi, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 7 marzo 2002, integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 47 in data 04 luglio 2002;

Il Comune di Levanto, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato;

Il Comune di Lorsica, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 in data 28 dicembre 2001;

Il Comune di Lumarzo, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28 novembre 2001;

Il Comune di Mezzanego, in persona del suo Sin-

daco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 in data 14 dicembre 2001, modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 luglio 2002;

Il Comune di Moconesi, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato;

Il Comune di Moneglia, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 in data 30 novembre 2001;

Il Comune di Ne, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato;

Il Comune di Neirone, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 18 dicembre 2001 revocata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 1 agosto 2002;

Il Comune di Orero, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 in data 29 novembre 2001;

Il Comune di Portofino, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato;

Il Comune di Rapallo, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 376 in data 18 marzo 2002;

Il Comune di Recco, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato;

Il Comune di Rezzoaglio, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 in data 29 novembre 2001;

Il Comune di San Colombano Certenoli, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 25 luglio 2002;

Il Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 in data 20 dicembre 2001;

Il Comune di Santo Stefano d'Aveto, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato

con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 in data 30 novembre 2001;

Il Comune di Sestri Levante, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. 514 in data 22 novembre 2001;

Il Comune di Varese Ligure, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 in data 29 novembre 2001;

Il Comune di Zoagli, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 in data 27 dicembre 2001, integrata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 12 giugno 2002 e con deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 09 luglio 2002;

PREMESSO CHE

la legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, al comma 5 dell'art. 4, prevede che la Regione, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 422/97, relativo alla determinazione dei livelli dei servizi minimi, stipuli con gli Enti Locali interessati accordi di programma di validità triennale che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale;

il comma 6 dello stesso art.4, prevede che gli accordi di programma:

- individuino gli obiettivi di investimento per il rinnovo del materiale rotabile, per gli impianti fissi di trasporto e per le tecnologie di controllo;
- determinino i limiti percentuali dei relativi interventi posti a carico della Regione e degli Enti Locali;

la deliberazione del Consiglio regionale n.22 del 20 aprile 1999 di approvazione del Programma Triennale 1999-2001, previsto dal comma 3 dell'art. 3 della citata L.R. n. 31/98, individua:

- a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
- b) i criteri per l'integrazione tra modi di trasporto, in particolare tra ferrovia e gomma;

- c) le modalità di determinazione delle tariffe;
- d) i criteri per l'integrazione tariffaria;
- e) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse locale e regionale, specificando l'entità di quelle relative a ciascun bacino ed al trasporto ferroviario;
- f) le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio pubblico;
- g) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- h) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale;
- i) i criteri per le autorizzazioni di cui all'art. 7 della L.R.n.31/98;

È in corso di approvazione il Programma Triennale 2002-2004;

la Giunta regionale ha provveduto a fissare con la deliberazione n. 803 del 23 luglio 1999 i criteri di politica tariffaria, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. n. 31/98, e pertanto le tariffe dei servizi saranno determinate all'interno dei relativi contratti in conformità ai criteri fissati dalla suddetta deliberazione e dai successivi aggiornamenti;

è stata acquisita l'intesa della Provincia di La Spezia, in qualità di ente contermine, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L.R. n. 31/98;

stipulano e convengono quanto segue

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

1. Il presente Accordo definisce:

a) la quantità e lo standard di qualità relativi ai servizi minimi, i cui costi sono a carico del bilancio regionale, quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini tenuto conto:

- dell'integrazione tra le reti dei trasporti,

- del pendolarismo scolastico e lavorativo,
 - della fruibilità dei servizi da parte dagli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio - sanitari, culturali e sportivi,
 - delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento;
- b) i servizi relativi alle ulteriori risorse integrative disposte degli Enti Locali.

2. Il presente Accordo definisce, altresì, gli impegni che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà assumere e gli adempimenti che dovrà compiere per consentire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul proprio territorio.

Art. 3

1. Il presente Accordo di programma, tenuto conto dell'esigenza di consentire agli Enti di predisporre appositi capitoli di bilancio in conto trasporti, definisce le risorse per il trasporto pubblico locale, relative al triennio 2002-2004, oggetto dell'Accordo, sulla base degli stanziamenti già previsti o in corso di previsione da parte degli Enti sottoscrittori, come di seguito specificato:

Regione Liguria

anno 2002	euro	7.144.597,66	lire	13.833.870.120
anno 2003	euro	7.144.597,66	lire	13.833.870.120
anno 2004	euro	7.144.597,66	lire	13.833.870.120

Provincia di Genova

anno 2002	euro	1.439.389,70	lire	2.787.047.094
anno 2003	euro	1.439.389,70	lire	2.787.047.094
anno 2004	euro	1.439.389,70	lire	2.787.047.094

Provincia di La Spezia

anno 2002	euro	56.810,26	lire	110.000.000
anno 2003	euro	56.810,26	lire	110.000.000
anno 2004	euro	56.810,26	lire	110.000.000

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

Comune di Bonassola

anno 2002	euro	33.798,92	lire	65.443.843
anno 2003	euro	33.798,92	lire	65.443.843
anno 2004	euro	33.798,92	lire	65.443.843

Comune di Borzonasca

anno 2002	euro	28.680,60	lire	55.533.385
anno 2003	euro	83.769,31	lire	162.200.002
anno 2004	euro	83.769,31	lire	162.200.002

Comune di Camogli

anno 2002	euro	45.128,37	lire	87.380.700
anno 2003	euro	45.128,37	lire	87.380.700
anno 2004	euro	45.128,37	lire	87.380.700

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

Comune di Carasco

anno 2002	euro	24.334,24	lire	47.117.656
anno 2003	euro	24.334,24	lire	47.117.656
anno 2004	euro	24.334,24	lire	47.117.656

Comune di Carro

anno 2002	euro	6.058,27	lire	11.730.453
anno 2003	euro	6.058,27	lire	11.730.453
anno 2004	euro	6.058,27	lire	11.730.453

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

Comune di Casarza Ligure

anno 2002	euro	19.092,02	lire	36.967.305
anno 2003	euro	19.092,02	lire	36.967.305
anno 2004	euro	19.092,02	lire	36.967.305

Comune di Castiglione Chiavarese

anno 2002	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2003	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2004	euro	1.136,21	lire	2.200.000

Comune di Chiavari

anno 2002	euro	172.432,87	lire	333.876.584
anno 2003	euro	172.432,87	lire	333.876.584
anno 2004	euro	172.432,87	lire	333.876.584

Comune di Cicagna

anno 2002	euro	76.869,96	lire	148.841.000
anno 2003	euro	76.869,96	lire	148.841.000
anno 2004	euro	76.869,96	lire	148.841.000

Comune di Cogorno

anno 2002	euro	30.470,96	lire	59.000.000
anno 2003	euro	30.470,96	lire	59.000.000
anno 2004	euro	30.470,96	lire	59.000.000

Comune di Coreglia Ligure

anno 2002	euro	15.821,66	lire	30.635.000
anno 2002	euro	15.821,66	lire	30.635.000
anno 2002	euro	15.821,66	lire	30.635.000

Comune di Deiva Marina

anno 2002	euro	8.352,86	lire	16.173.391
anno 2003	euro	8.352,86	lire	16.173.391
anno 2004	euro	8.352,86	lire	16.173.391

Comune di Favale di Malvaro

anno 2002	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2003	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2004	euro	1.136,21	lire	2.200.000

Comune di Framura

anno 2002	euro	3.534,11	lire	6.843.000
anno 2003	euro	3.534,11	lire	6.843.000
anno 2004	euro	3.534,11	lire	6.843.000

Comune di Lavagna

anno 2002	euro	93.217,62	lire	180.494.489
anno 2003	euro	93.217,62	lire	180.494.489
anno 2004	euro	93.217,62	lire	180.494.489

Comune di Leivi

anno 2002	euro	18.076,17	lire	35.000.350
anno 2003	euro	18.076,17	lire	35.000.350
anno 2004	euro	18.076,17	lire	35.000.350

Comune di Levanto

anno 2002	euro	1.192,35	lire	2.308.709
anno 2003	euro	1.192,35	lire	2.308.709
anno 2004	euro	1.192,35	lire	2.308.709

Comune di Lorsica

anno 2002	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2003	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2004	euro	1.136,21	lire	2.200.000

Comune di Lumarzo

anno 2002	euro	568,11	lire	1.100.000
anno 2003	euro	568,11	lire	1.100.000
anno 2004	euro	568,11	lire	1.100.000

Comune di Mezzanego

anno 2002	euro	14.908,40	lire	28.866.688
anno 2003	euro	42.452,73	lire	82.199.948
anno 2004	euro	42.452,73	lire	82.199.948

Comune di Moconesi

anno 2002	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2003	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2004	euro	1.136,21	lire	2.200.000

Comune di Moneglia

anno 2002	euro	67.068,86	lire	129.863.416
anno 2003	euro	67.068,86	lire	129.863.416
anno 2004	euro	67.068,86	lire	129.863.416

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

Comune di Ne

anno 2002	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2003	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2004	euro	1.136,21	lire	2.200.000

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

Comune di Neirone

anno 2002	euro	56.890,80	lire	110.155.955
anno 2003	euro	56.890,80	lire	110.155.955
anno 2004	euro	56.890,80	lire	110.155.955

Comune di Orero

anno 2002	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2003	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2004	euro	1.136,21	lire	2.200.000

Comune di Portofino

anno 2002	euro	3.492,43	lire	6.762.289
anno 2003	euro	3.492,43	lire	6.762.289
anno 2004	euro	3.492,43	lire	6.762.289

Comune di Rapallo

anno 2002	euro	261.085,99	lire	505.532.962
anno 2003	euro	261.085,99	lire	505.532.962
anno 2004	euro	261.085,99	lire	505.532.962

Comune di Recco

anno 2002	euro	3.181,55	lire	6.160.351
anno 2003	euro	3.181,55	lire	6.160.351
anno 2004	euro	3.181,55	lire	6.160.351

Comune di Rezzoaglio

anno 2002	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2003	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2004	euro	1.136,21	lire	2.200.000

Comune di San Colombano Certenoli

anno 2002	euro	143.563,96	lire	277.978.591
anno 2003	euro	143.563,96	lire	277.978.591
anno 2004	euro	143.563,96	lire	277.978.591

Comune di Santa Margherita Ligure

anno 2002	euro	103.313,91	lire	200.043.624
anno 2003	euro	103.313,91	lire	200.043.624
anno 2004	euro	103.313,91	lire	200.043.624

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

Comune di Santo Stefano D'aveto

anno 2002	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2003	euro	1.136,21	lire	2.200.000
anno 2004	euro	1.136,21	lire	2.200.000

Comune di Sestri Levante

anno 2002	euro	176.519,23	lire	341.788.894
anno 2003	euro	176.519,23	lire	341.788.894
anno 2004	euro	176.519,23	lire	341.788.894

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

Comune di Varese Ligure

anno 2002	euro	14.252,97	lire	27.597.589
anno 2003	euro	14.252,97	lire	27.597.589
anno 2004	euro	14.252,97	lire	27.597.589

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

Comune di Zoagli

anno 2002	euro	45.601,91	lire	88.297.610
anno 2003	euro	45.601,91	lire	88.297.610
anno 2004	euro	45.601,91	lire	88.297.610

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

2. I predetti importi, che dovranno costituire il corrispettivo del Contratto di servizio tra la Provincia di Genova e l'Azienda risultata vincitrice delle procedure concorsuali, sono quantomeno confermati, e saranno iscritti, nei relativi bilanci da parte degli Enti sottoscrittori del presente Accordo per il periodo 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2007, allo scopo di garantire copertura finanziaria per la durata del suddetto Contratto di servizio.

3. Il sopra detto stanziamento della Regione Liguria, destinato alla copertura dei servizi minimi, è comprensivo degli eventuali oneri per la quota di costo del contratto autoferrotranvieri per gli anni di competenza, e della quota parte dell'IVA che non verrà rimborsata dallo Stato.

4. Lo stanziamento della Regione Liguria, unitamente alla quota di I.V.A. sul medesimo che sarà rimborsata alla Provincia di Genova, in applicazione dell'articolo 9, comma 4, della Legge n.472/99, deve essere erogato in via esclusiva in sede di Contratto di servizio.

Art. 4

1. La Regione, d'intesa con gli Enti Locali sottoscrittori del presente Accordo, individua quali obiettivi di investimento per il rinnovo del materiale rotabile la progressiva sostituzione dei mezzi obsoleti immatricolati da più di 12 anni i cui costi, sino al valore massimo del 75%, in conformità ai criteri previsti dal Consiglio regionale, saranno a carico della Regione.

2. I costi di investimento sono al netto degli importi relativi all'I.V.A.

Art. 5

1. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, al fine di garantire la interoperabilità dei sistemi di obliterazione, convengono sulla necessità che i sistemi di obliterazione non cartacei in uso o che saranno adottati dalle Aziende di pubblico trasporto vengano da queste resi conformi agli standard definiti dalla Regione Liguria.

Art. 6

1. Gli interventi finanziari di cui all'art.3 costituiscono corrispettivi che si aggiungono alle entrate tariffarie e sono erogati a fronte del complesso dei servizi che saranno specificati nel Contratto di servizio di cui all'art.5 della L.R. n.31/98.

2. La rete dei servizi di trasporto pubblico locale, come sopra finanziata, dovrà garantire, almeno nei giorni feriali, dove non attualmente prevista, una coppia di corse di collegamento per tutti i centri abitati con una popolazione indicativamente di cinquanta abitanti, secondo i dati

disponibili relativi all'ultimo censimento del 1991.

3. La fermata più vicina non deve distare più di 500 metri da detti centri abitati, assicurando in tal modo collegamenti minimali, ma certi, con i servizi essenziali: scuole, centri di assistenza, uffici postali, banche, ecc.

4. La rete dei servizi tenderà, nell'assicurare la mobilità nei centri urbani, a ridurre la congestione del traffico, sviluppando le possibilità di integrazione e di collaborazione tra gomma e ferro.

Art. 7

1. Il Contratto di servizio di cui all'art. 5 della L.R. n.31/98, stipulato dall'Ente titolare delle funzioni amministrative con l'Azienda risultata vincitrice dalla procedura concorsuale, specifica l'effettivo programma di esercizio comprensivo degli orari delle corse, dei capolinea e delle principali fermate.

Art. 8

1. La Provincia di Genova impegnerà l'Azienda, in sede di Contratto di servizio:

- a migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti, così come sarà specificato nel Contratto di servizio,
- ad assicurare l'integrazione tra servizi su ferro e su gomma, tra servizi su gomma dei diversi bacini, tra servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, tra trasporto pubblico e trasporto privato.

Art. 9

1. La Regione Liguria provvederà alla liquidazione del contributo accreditando alla Provincia di Genova le somme di cui all'art.3 con cadenza mensile, a rate costanti, da erogare entro i 30 giorni successivi al mese di competenza.

2. La Provincia di Genova provvederà a trasferire all'Azienda, nei termini contrattuali, i fondi come sopra liquidati dalla Regione Liguria.

Art. 10

1. Gli Enti Locali provvederanno altresì a li-

quidare i fondi dagli stessi stanziati ai sensi dell'art.3 del presente Accordo alla Provincia di Genova in due rate semestrali, di cui la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 11

1. Qualora la Provincia di Genova non potesse corrispondere per intero la rata mensile del corrispettivo per fatto alla stessa non imputabile, ma dovuto a ritardo o ad omissione del versamento della quota a carico della Regione o dell'Ente Locale, gli interessi legali, che decorrono a partire dal 600 giorno dalla data di maturazione della rata, riconosciuti al soggetto aggiudicatario saranno sopportati dall'Ente che ha causato l'omissione e/o il ritardo nel versamento della quota a proprio carico.

Art. 12

1. In caso di inadempienza delle disposizioni di cui al precedente art.10, l'Ente titolare delle funzioni amministrative può autorizzare riduzioni dei servizi nel territorio degli Enti inadempienti, nei modi e termini eventualmente previsti dal relativo Contratto.

Art. 13

1. La Provincia di Genova destinerà al finanziamento di servizi di trasporto oppure alla realizzazione di ulteriori investimenti nel settore del trasporto pubblico locale le risorse eventualmente costituite da:

- a) importi stanziati dagli Enti Locali che, in seguito alle procedure concorsuali, dovessero risultare in eccesso rispetto alla misura del corrispettivo prevista nel Contratto di servizio;
- b) economie di spesa, comprese quelle per servizi non erogati per causa di forza maggiore;
- c) importi previsti in relazione a particolari clausole o penali contrattuali;
- d) rimborsi totali o parziali dell'IVA da parte dello Stato sugli importi stanziati dagli Enti Locali.

Art. 14

1. Un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto dai rappresentanti nominati dagli Enti sottoscrittori entro 90 giorni dalla data del presente Accordo, vigila sull'esecuzione dello stesso.

2. Il Collegio è assistito da una segreteria costituita presso il Settore Mobilità, Trasporti e Infrastrutture della Regione Liguria, che curerà la convocazione del Collegio stesso.

3. Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione dell'Accordo di programma;
- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, se necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori, e di altri soggetti eventualmente interessati.

Art. 15

1. Al fine di consentire gli aggiornamenti ritenuti opportuni a seguito dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti sottoscrittori, il presente Accordo di programma potrà essere oggetto di verifica, che sarà effettuata con le medesime modalità seguite per la sua stipula.

Art. 16

1. Eventuali modifiche al presente Accordo di programma dovranno essere approvate da tutti gli Enti sottoscrittori.

Art. 17

1. Tutte le controversie tra le parti in relazione al presente Accordo sono deferite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Art. 18

1. Il presente Accordo, sottoscritto dalle parti, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002

N. 1226

Approvazione accordo integrativo tra Regione Liguria, Aziende Unità Sanitarie Locali e Federazione Italiana Medici Pediatri ai sensi del D.P.R. 272/2000 "Accordo Collettivo Nazionale con i Medici Specialisti Pediatri di libera scelta".

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, approvato con D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272, che nella sua dichiarazione preliminare sottolinea il ruolo esercitato dalle Regioni attraverso la promozione e la stipula degli accordi integrativi su ampi ed esclusivi spazi di contrattazione;

Richiamati gli articoli 12 e 55 dell'accordo collettivo nazionale che stabiliscono, rispettivamente, la definizione del contenuto degli accordi regionali da parte del Comitato regionale permanente e le modalità di stipula degli accordi stessi;

Preso atto delle risultanze delle trattative tra i componenti di parte pubblica e gli esponenti della Federazione Italiana Medici Pediatri, organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa in sede regionale, nell'ambito del Comitato regionale permanente ex articolo 12 D.P.R. 272/2000;

Richiamato quanto sottoscritto con l'accordo preliminare del 15 novembre 2001, che ha introdotto la tenuta del libretto sanitario pediatrico tra i compiti istituzionali del medico, e considerata l'importanza della ulteriore valorizzazione assistenziale che viene attuata dall'accordo regionale attraverso le forme di associazionismo e le diverse opportunità di coinvolgimento dei medici pediatri nelle attività distrettuali;

Considerato che in data 15 luglio 2002 è stato siglato un accordo tra l'Assessore alla Sanità, i Direttori Generali delle 5 Aziende UU.SS.LL. liguri ed il Segretario Regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, organizzazione sindaca-

le maggiormente rappresentativa a livello regionale;

Atteso che il Consiglio dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova, nella persona del suo Presidente, ha sottoscritto l'accordo per gli aspetti di deontologia professionale;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dell'accordo che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore alla Salute

DELIBERA

- di approvare il testo dell'Accordo Integrativo regionale per la disciplina dei rapporti convenzionali con i medici specialisti pediatri di libera scelta, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende UU.SS.LL. liguri, alla organizzazione sindacale firmataria ed all'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Genova;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

Accordo tra la Regione Liguria, le Aziende Unità Sanitarie Locali Liguri e la Federazione Italiana Medici Pediatri ai sensi del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta"

Dichiarazioni preliminari

Il presente accordo ha lo scopo di promuovere, attraverso la reciproca collaborazione tra la Regione, le Aziende UU.SS. LL. ed i medici specialisti pediatri di libera scelta, il miglioramento della qualità dell'assistenza e la razionalizzazione della spesa, di offrire stimoli concreti alla acquisizione di tecnologie informatiche, sia per

agevolare il lavoro dei medici, sia per creare un sistema informativo che possa favorire gli assistiti, con possibilità di prenotazioni di esami clinici e visite specialistiche direttamente dallo studio, e per fornire dati epidemiologici e gestionali.

L'accordo incentiva le forme associative tra i medici pediatri convenzionati per consentire loro una migliore organizzazione del lavoro e garantire ai pazienti una migliore assistenza.

La Regione Liguria ritiene utile la partecipazione dei pediatri di libera scelta alle attività di continuità assistenziale, per fornire una migliore assistenza specialistica nelle fasce orarie coperte da tale servizio.

Le parti richiamano integralmente l'accordo preliminare siglato in data 15 novembre 2001 e ad integrazione di quanto già stipulato convengono e sottoscrivono quanto segue.

Articolo 1 - Visita al neonato dimesso precocemente

Le visite al neonato sano, dimesso precocemente entro le 72 ore dalla nascita, possono essere retribuite nell'ambito di progetti obiettivi specifici ovvero nell'ambito del finanziamento del DRG, determinando il corrispettivo come visita occasionale (domiciliare E 36,15 - ambulatoriale E 25,82).

Articolo 2 - Medicina preventiva. Vaccinazioni

I medici pediatri, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 34 della legge 449/97 e nell'ambito di quanto previsto e disposto dall'Amministrazione regionale con il Piano Annuale delle Vaccinazioni e dalle Aziende UU.SS.LL. in ossequio alla programmazione regionale, possono somministrare vaccini ai propri assistiti nel proprio ambulatorio, previa visita di controllo, a tutela della salute dei minori.

I vaccini debbono essere forniti dall'Azienda di appartenenza direttamente al pediatra di fiducia, il quale provvederà a certificare l'avvenuta vaccinazione all'ufficio competente.

Il Comitato Aziendale potrà decidere di corrispondere al pediatra vaccinatore un compenso, stabilito sulla base di quanto indicato dall'articolo 39 del D.P.R. 272/2000 in materia di visite occasionali, qualora la prestazione non sia inse-

rita in un progetto più ampio, da concordare a livello aziendale.

In mancanza di ciò, la prestazione resa dal pediatra rientrerà nell'attività di libera professione, ai sensi dell'articolo 40 comma 7 del D.P.R. 272/2000. La FIMP indica per tali prestazioni l'onorario di E 35.

Articolo 3 - Progetti di Educazione Sanitaria

Particolare cura sarà dedicata dal pediatra all'educazione sanitaria dei familiari preposti alla tutela del minore e del minore stesso, ferma restando la necessaria adesione del medico pediatra di libera scelta alla realizzazione di progetti finalizzati, programmati a livello aziendale e regionale.

Articolo 4 - Progetti obiettivo

Attesa la necessità di razionalizzare l'uso delle risorse disponibili senza incidere sulla qualità dell'assistenza erogata, il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L., in accordo con il Direttore Sanitario e con il Comitato Aziendale, pur reperire risorse da destinare:

- 1) all'investimento in progetti assistenziali al cui interno remunerare, mediante compensi aggiuntivi, gruppi di medici che si impegnino per la realizzazione degli obiettivi prefissati;
- 2) alla definizione dell'iter operativo del progetto, degli obiettivi specifici, degli indicatori di verifica, delle risorse necessarie;
- 3) alla individuazione degli standard di spesa sulla base di criteri predefiniti;
- 4) al coordinamento delle fasi di attuazione del progetto con periodici momenti di valutazione dei risultati;
- 5) alla effettuazione della valutazione finale.

Articolo 5 - Compensi accessori ed indennità ex art. 41 lett. A3 A.C.N.

Le parti richiamano l'articolo 41 comma 9 dell'Accordo Collettivo Nazionale, che prevede la possibilità di modificare gli importi e/o le percentuali previsti per le indennità di cui ai commi precedenti, sulla base di esigenze locali e previo accordo con le organizzazioni sindacali di cate-

goria, nell'ambito dell'entità complessiva del finanziamento regionale.

Le parti concordano di procedere al monitoraggio dell'applicazione di tutte le indennità a livello regionale attraverso la trasmissione dei dati relativi alla Regione Liguria.

Le proposte di modifica delle percentuali o degli importi, avanzate dalle Aziende o dal sindacato sulla base del monitoraggio della situazione complessiva delle indennità a livello regionale, dovranno essere discusse dal Comitato Regionale Permanente.

Articolo 6 - Pediatria in associazione

I pediatri iscritti negli elenchi, al fine di una più pronta e continua risposta ai bisogni dei cittadini, possono concordare forme di lavoro associate ponendosi i seguenti obiettivi:

- coordinamento degli orari di apertura degli studi dei singoli medici che fanno parte dell'associazione, facendo in modo di garantire, oltre al proprio orario individuale determinato ai sensi dell'articolo 20 dell'A.C.N., un orario complessivo di apertura degli stessi di almeno cinque ore giornaliere con almeno uno studio aperto fino alle ore 19.00 (sei ore giornaliere nel caso di associazione con quattro pediatri);
- distribuzione dell'orario nel mattino e nel pomeriggio per cinque giorni alla settimana, tenendo conto delle esigenze della popolazione assistita;
- condivisione di linee guida diagnostico-terapeutiche da portare a conoscenza dell'Azienda e del Comitato Regionale.

Ciascun pediatra, inoltre, si impegna a svolgere la propria attività ambulatoriale anche nei confronti di tutti gli assistiti degli altri pediatri dell'associazione nel caso di urgenza, quando vi sia l'impossibilità per il minore di ricorrere al proprio pediatra.

L'associazione tra i medici pediatri h costituita sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi:

- a) associazione libera, volontaria e paritaria;

- b) accordo liberamente concordato tra i partecipanti, previo parere dell'Azienda, depositato presso l'Azienda e presso l'Ordine dei Medici;

- c) associazione fra almeno 2 medici;

- d) vincolo per il medico pediatra di appartenenza ad una sola associazione;

- e) vincolo di appartenenza allo stesso ambito di scelta, salvo deroghe autorizzate dai Comitati Aziendali;

- f) elezione all'interno dell'associazione di un rappresentante referente presso l'Azienda;

- g) liquidazione a ciascun pediatra delle competenze relative alle proprie scelte;

- h) previsione, in caso di conflitti insorti all'interno dell'associazione, di ricorso all'arbitrato dell'Ordine Provinciale dei Medici;

- i) divieto di effettuare variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico scelto dall'assistito, salvaguardando in ogni caso la possibilità del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale;

- j) realizzazione di momenti di revisione della qualità delle attività e dell'appropriatezza prescrittiva interna all'associazione, per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dall'associazione.

Articolo 7 - Pediatria di gruppo

Oltre ai requisiti previsti per la pediatria in associazione, la pediatria di gruppo si caratterizza per l'unicità della sede e per gli ulteriori criteri organizzativi previsti dall'articolo 52 dell'A.C.N.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 41 dell'A.C.N. approvato con D.P.R. 272/2000, come modificato dal D.P.R. 382/2001, per le tariffe riferite al compenso per la pediatria di gruppo si confermano gli importi indicati al comma 7 per il periodo successivo al 1 gennaio 2000 mentre si concorda di non fissare alcuna percentuale massima degli assistiti in ambito regionale da riservare per lo svolgimento della pediatria di

gruppo al fine di incentivare quanto più possibile tale forma di assistenza.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 52 comma 1) dell'A.C.N., a parziale modifica della lettera d), le parti concordano sulla possibilità di inserire nelle pediatrie di gruppo anche medici pediatri di libera scelta titolari di altri rapporti compatibili.

Articolo 8 - Maggiorazione per le zone disagiate

Le zone disagiate sono individuate dai Comitati Aziendali sulla base di una valutazione complessiva tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) alto rapporto superficie/popolazione sparsa
- b) dimensioni dei Comuni
- c) situazione geografica e sono dichiarate tali con provvedimento del Direttore Generale.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 comma 3 dell'A.C.N. per ciascun assistito residente in zona disagiata nella fascia di età 0 - 14 anni è riconosciuto al pediatra il compenso annuo di E 25,82, con il tetto massimo di E 516,46 mensili a medico e con il tetto massimo del 15% dei pediatri. In caso di risorse insufficienti si procederà ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo regionale.

La maggiorazione per zone disagiate verrà liquidata al 31 dicembre di ogni anno, con la corresponsione dei compensi in dodicesimi, riferiti alle mensilità in cui il paziente è stato in carico al pediatra.

La maggiorazione per le zone disagiate viene riconosciuta a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Per la liquidazione dei compensi arretrati, le parti concordano di corrispondere per intero i compensi relativi all'anno 2001 ai medici titolari delle scelte alla data del 31 dicembre 2001 e di corrispondere a titolo forfetario agli stessi medici i 2/12 dei compensi annui per la liquidazione della maggiorazione relativa all'anno 2000.

Articolo 9 - Indennità informatica

L'indennità di collaborazione informatica prevista dall'articolo 41 comma 4 dell'A.C.N. vie-

ne corrisposta ai pediatri individuati dalle Aziende nella percentuale massima del 40% a livello regionale.

A questo proposito le Aziende comunicano alla Regione Liguria i dati relativi alle indennità corrisposte e li aggiornano al fine del monitoraggio dell'andamento del fenomeno.

Articolo 10 - Indennità per collaboratore di studio

L'indennità per il collaboratore di studio medico viene corrisposta ai pediatri individuati dalle Aziende entro la percentuale massima del 10% a livello regionale. A questo proposito le Aziende comunicano alla Regione Liguria i dati relativi alle indennità corrisposte e li aggiornano al fine di monitorare l'andamento del fenomeno.

Articolo 11 - Assistenza programmata domiciliare ad assistiti affetti da patologie croniche invalidanti

Per quanto concerne l'assistenza nei confronti di pazienti affetti da patologie croniche invalidanti, anche ospiti di strutture territoriali, si concorda quanto segue.

Il pediatra assicura la presenza effettiva settimanale, quindicinale, mensile, o secondo altra cadenza in base ad un piano concordato con l'Azienda, al fine di

- controllare lo stato di salute dell'assistito;
- fornire indicazioni ai familiari o al personale addetto all'assistenza di eventuale trattamento dietetico o profilattico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dall'Azienda;
- predisposizione ed attivazione di programmi individuali con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro periodica verifica;
- tenuta di un'apposita scheda ove vengano annotate le eventuali considerazioni cliniche, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, la terapia e quant'altro ritenuto utile ed opportuno.

L'Azienda Sanitaria dovrà fornire una scheda per l'annotazione degli accessi effettuati.

Gli accessi devono rispettare le scadenze pre-

viste dal programma concordato. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nel numero di quelli annotati dal medico sulla scheda tenuta presso il domicilio del paziente.

Il trattamento economico viene immediatamente sospeso in caso di trasferimento dell'assistito o di ricovero presso strutture sanitarie.

Per la liquidazione dei compensi si rinvia a quanto previsto dall'Allegato "E" dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Articolo 12 - Prestazioni incentivanti

Le prestazioni incentivanti di cui all'allegato "B" lettera c) dell'Accordo Collettivo Nazionale (Prestazioni di tipo diagnostico da definire nell'ambito di accordi regionali) possono essere riconosciute da parte delle Aziende sulla base di appositi progetti assistenziali, approvati dai Comitati Aziendali, senza bisogno di autorizzazione qualora siano svolte dal pediatra a favore dei propri assistiti, allo scopo di fornire un accertamento diagnostico complementare all'attività clinica e di migliorare la qualità dell'assistenza.

Articolo 13 - Continuità Assistenziale

Fermo restando che la continuità assistenziale disciplinata dall'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale si estende anche agli assistiti in carico ai medici specialisti pediatri di libera scelta, presso le singole Aziende potranno essere attivati appositi servizi e presidi di assistenza pediatrica nei giorni prefestivi e festivi e nella fascia notturna dei giorni feriali.

L'organizzazione del servizio di continuità assistenziale pediatrica, le modalità di reclutamento del personale ed i compensi da corrispondere ai medici partecipanti saranno regolati da accordi aziendali, approvati dai Comitati Aziendali.

Articolo 14 - Accordi aziendali

Tutti gli accordi stipulati a livello aziendale dovranno essere portati all'attenzione del Comitato Regionale Permanente.

Articolo 15 - Esercizio del diritto di sciopero

Le visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali, che sono definite prestazioni indi-

spensabili ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 146/1990 e dall'Accordo Collettivo Nazionale e che devono essere assicurate durante l'esercizio del diritto di sciopero dai pediatri convenzionati, sono retribuite mediante la corresponsione del 40% dei compensi spettanti ai sensi dell'articolo 41 lettere A1, A2, A3.

Si precisa che in caso di sciopero proclamato dalla FIMP nazionale o provinciale l'adesione dei medici pediatri di libera scelta viene presunta dall'Azienda. Il medico che non intenda aderire allo sciopero è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda.

Articolo 16 - Formazione continua

Preso atto dell'attivazione dei servizi di continuità assistenziale a partire dalle ore 8.00 dei giorni prefestivi, le parti concordano di utilizzare le giornate prefestive ed eventualmente festive per la realizzazione di attività di aggiornamento professionale, con moduli formativi da 4 a 16 ore, fino al raggiungimento delle 40 ore previste per la formazione obbligatoria a carico delle Aziende. I pediatri di libera scelta sono tenuti a partecipare a tali attività.

Per il raggiungimento del monte ore e dei crediti formativi prescritti dal sistema E.C.M., i pediatri di libera scelta potranno partecipare ad altre forme di aggiornamento, organizzate autonomamente da soggetti accreditati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dell'Accordo Collettivo Nazionale. Per la partecipazione a tali attività i medici pediatri di libera scelta non potranno richiedere all'Azienda il pagamento della sostituzione.

Si demanda ad ulteriori accordi regionale la completa attuazione dell'articolo 8 comma 14 e comma 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Articolo 17 - Attività territoriali programmate

Per le attività territoriali programmate di cui all'articolo 45 comma 1) dell'A.C.N. verrà corrisposto ai medici incaricati un compenso orario onnicomprensivo di E. 35,00 oltre ad una indennità chilometrica, per gli incarichi fuori ambito territoriale, pari ad 1/5 del costo del carburante.

Gli incarichi di cui al precedente comma verranno affidati ai pediatri che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 45 comma 2)

dell'A.C.N., con priorità per i medici titolari del minor numero di scelte, fermo restando il limite della compatibilità tra il numero delle scelte in carico ed il numero delle ore assegnate.

Articolo 18 - Partecipazione alle sedute dei Comitati

Per la partecipazione alle sedute del Comitato Regionale Permanente vengono riconosciuti ai membri titolari, o loro supplenti in caso di sostituzione, i seguenti compensi:

- un gettone di partecipazione pari a E. 75,00 a seduta, con il limite massimo di 10 sedute annue;
- la sostituzione pari a mezza giornata lavorativa, calcolata secondo i criteri dell'articolo 9 comma 7) dell'A.C.N.
- il rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, nella misura prevista per il personale dipendente.

Per la partecipazione alle sedute dei Comitati Aziendali viene riconosciuto ai membri titolari, o loro supplenti in caso di sostituzione:

- il pagamento della sostituzione pari a mezza giornata lavorativa, calcolata secondo i criteri dell'articolo 9 comma 7) dell'A.C.N.
- il rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, nella misura prevista per il personale dipendente.

Il presente accordo viene sottoposto all'attenzione del Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Genova, che lo sottoscrive per gli aspetti di deontologia professionale.

Genova, 15 luglio 2002

L'Assessore Regionale alla Sanità

Il Direttore Generale dell'A.S.L. 1

Il Direttore Generale dell'A.S.L. 2

Il Direttore Generale dell'A.S.L. 3

Il Direttore Generale dell'A.S.L. 4

Il Direttore Generale dell'A.S.L. 5

Il Segretario Regionale della F.I.M.P.

Il Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002

N. 1233

Parere ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Ortonovo (SP).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di esprimere il parere previsto dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, come modificata con legge regionale 6.4.1999 n. 11 e successive modificazioni, nei confronti del progetto preliminare di Piano urbanistico comunale, adottato dal Comune di Ortonovo con deliberazione consiliare n. 19 del 27.3.2002, nei termini di cui all'allegato voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 95 del 15.10.2002 al quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;
- 2) di dare atto che il Comune potrà procedere alla adozione del progetto definitivo a norma dell'art. 40, 1° e 2° comma della citata legge regionale n. 36/1997, alla luce delle indicazioni come sopra rese, nonché di quelle formulate dall'Amministrazione provinciale in sede di espressione del parere di competenza a norma del ridetto art. 39, comma 2, salvo che il Comune non ritenga che le integrazioni da apportare al progetto come sopra adottato, sulla base delle indicazioni contenute nei pareri di cui sopra, nonché degli altri pareri ed osservazioni di cui alla norma sopra citata, siano tali da comportare una rielaborazione del progetto medesimo, fermo restando comunque l'obbligo di acquisire, prima dell'approvazione del progetto definitivo, la valutazione di incidenza di cui alla deliberazione

della Giunta Regionale n. 646 dell'8.6.2001, nonché il nulla osta di cui all'art. 72 della più volte citata legge regionale n. 36/1997 ed all'art. 69 della legge regionale 3.5.2002 n. 19 in ordine alle varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico che detto piano comporta sulla base delle valutazioni al riguardo espresse nel ridetto voto e delle scelte che verranno definitivamente adottate nel progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002

N. 1234

**Procedura di verifica-screening ex l.r. n. 38/98. Progetto per messa in sicurezza e ripristino ambientale della esistente cava dismessa sita località "Fosso delle Streghe". Comune di Levanto (SP).
Non assoggettamento a VIA con prescrizioni.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di pronunciarsi nel senso che il progetto per la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale della esistente cava dismessa sita in località Fosso delle Streghe, in Comune di Levanto (SP), presentato dalla Impresa Queirolo Roberto, non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.10 della l.r. 38/1998, a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

- a. sia concordato con i Comuni coinvolti l'orario di transito degli autocarri, al fine di non interferire negativamente con la viabilità locale;
- b. sia elaborato un manuale operativo ai fini

del contenimento del rischio nell'ambiente di lavoro, con particolare riferimento alla presenza di fibre di crisotilo

- c. sia effettuato un programma di rilevamenti dell'impatto acustico, da svolgersi nel corso delle attività di progetto, per la verifica del rispetto dei valori di legge;

2) di disporre che:

- a. il proponente dia comunicazione al Dipartimento provinciale ARPAL di La Spezia della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 dell'al.r. n. 38/98;

- b. il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

3) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n.38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza;

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25.10.2002

N. 1240

Approvazione criteri per la presentazione delle domande di finanziamento nonché per la concessione dei contributi regionali ai sensi della legge regionale 17 Marzo 1983 n. 7 "Norme per la promozione culturale" e succ. modif. e integraz.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 marzo 1983 n. 7

“Norme per la promozione culturale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 6 della citata legge regionale che prevede che le domande sono presentate sia alla Provincia e contemporaneamente alla Regione, che può concedere propri contributi;

Visto, altresì, il Programma pluriennale di promozione culturale 2001/2003, che prevede da parte della Giunta regionale l'emanazione di criteri specifici per la selezione delle domande di finanziamento nonché per la concessione dei contributi ai sensi della citata legge;

Considerato che detto Programma individua due principali direttrici che orientano l'azione regionale: 1) La Cultura della Tradizione; 2) la Cultura dell'Innovazione, prediligendo, per entrambi i filoni, le iniziative di “ricerca”;

Atteso che il predetto Programma prevede che la valutazione delle iniziative sia informata principalmente ai quattro seguenti parametri:

- a) L'impianto progettuale ed i supporti tecnico-professionali delle iniziative, quali risultano dalla relazione di accompagnamento;
- b) La strumentazione finanziaria ed organizzativa disponibile;
- c) La professionalità dei soggetti proponenti, desunta anche dalla dimostrata continuità del lavoro culturale;
- d) L'area dei destinatari delle iniziative e la prevedibile risonanza delle stesse;

Visto l'articolo 6 bis, comma 2, della richiamata l.r. n. 7/83, che prevede la determinazione della quota delle spese da assumere a carico della Regione;

Ritenuto opportuno riservare la quota del 25% sullo stanziamento di cui al capitolo 3665 del bilancio di previsione per iniziative da realizzare direttamente dalla Regione;

Su proposta del Vice Presidente e Assessore alla Cultura, dott. Vincenzo Gianni Plinio,

DELIBERA

per i motivi in premessa specificati

I) di approvare i seguenti criteri valutativi nonché le modalità di concessione il contributo per le istanze di finanziamento per progetti, eventi e manifestazioni regionali, presentate da soggetti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/1983:

a) Requisiti di ammissibilità

La valutazione di ammissibilità delle domande per iniziative culturali ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 7/1983 è effettuata nell'ambito delle domande presentate alle Province, che siano corrispondenti alle modalità previste dal citato articolo 25, ed è svolta dalla competente struttura regionale, tenendo conto che non sono ammissibili:

1. Le richieste presentate da soggetti pubblici e privati per attività generali, rientranti nei loro compiti istituzionali.
2. Le iniziative che abbiano rilevanza solo locale e siano circoscritte all'ambito provinciale;
3. Le richieste presentate dai seguenti soggetti che beneficiano di finanziamenti regionali ai sensi di specifiche leggi:
 - a) L'Ente Autonomo Teatro di Genova
 - b) La Fondazione Teatro Carlo Felice
 - c) Gli Istituti storici della Resistenza
 - d) I Musei di Enti locali o di interesse locale e le biblioteche di Enti locali o di interesse locale per attività ordinarie o statutarie;
 - e) La Fondazione regionale Cristoforo Colombo;
 - f) Le bande musicali ed i cori (eccetto che per iniziative che comprendano anche altre specificità).
4. Le richieste, che già beneficiano di contributi regionali, riguardanti:
 - a) corsi di avviamento musicale, teatrale, artistico;
 - b) corsi di perfezionamento di qualificato livello;

- c) mostre-mercato, in quanto tali, salve fatte le iniziative culturali collaterali;
- d) corsi di aggiornamento per insegnanti;
- e) ogni attività che non sia aperta ad un vasto pubblico (per esempio seminari o iniziative all'interno di istituti scolastici);
- f) attività di schedatura e catalogazione di beni culturali;
- g) iniziative di prevalente interesse turistico.

5. Non sono, inoltre, ammissibili:

- a) nel campo delle arti visive, sia le mostre e le attività espositive e divulgative aventi scopo di lucro, sia le mostre dedicate a singoli artisti viventi non storicizzati;
- b) nel campo dello spettacolo dal vivo, tutte quelle manifestazioni che non sono rassegne, festival e, in subordine, iniziative caratterizzate da una ampia circuitazione.
- c) la pubblicazione di opere a stampa o su altri supporti. In questo ambito, se l'opera è già pubblicata, la Regione, su istanza dell'Editore che presenta un'offerta con il 30% di sconto sul prezzo di copertina, può dare luogo all'acquisto di copie

b) Esame di merito

Sulle iniziative per le quali è stata completata istruttoria con esito positivo è acquisito, ai sensi dell'art. 6 bis della l.r. 7/83, il parere di merito del Comitato tecnico - di cui all'art. 8, comma 6, della predetta legge, circa la rilevanza e l'interesse regionale dell'iniziativa.

Il parere del Comitato tecnico deve essere espresso con riferimento a:

- 1. L'impianto progettuale ed i supporti tecnico-professionali delle iniziative, quali risultano dalla relazione di accompagnamento;
- 2. La strumentazione finanziaria ed organizzativa disponibile;
- 3. La professionalità dei soggetti proponenti, desunta anche dalla dimostrata continuità del lavoro culturale;

4. L'area dei destinatari delle iniziative e la prevedibile risonanza delle stesse;

5. L'aderenza della proposta alle direttive contenute nel Programma pluriennale di promozione culturale 2001/2003

Sulla base delle valutazioni effettuate è attribuito a ciascuna iniziativa un punteggio in centesimi, secondo quanto di seguito indicato:

1. Fattibilità (17/100)

Come, dove, quando e chi-fa cosa?

Vengono indicati precisamente tempi, luoghi, modalità del progetto?

Il progetto è ragionevolmente realizzabile nei tempi e nei modi proposti?

La descrizione è esauriente?

Alta (da 13 a 17)

Buona (da 9 a 12)

Media (da 5 a 8)

Bassa (da 1 a 4)

2. Capacità organizzativa (16/100)

Identifica la struttura e le potenzialità organizzative del proponente

Da quanto tempo opera il soggetto?

Ha già organizzato progetti simili nel passato?

Se sì quali e con quali risultati?

Alta (da 13 a 16)

Buona (da 9 a 12)

Media (da 5 a 8)

Bassa (da 1 a 4)

3. Attrattività (15/100)

Rappresenta la possibilità di attrarre visitatori, media e soggetti interessati?

Viene definito il numero dei visitatori o soggetti interessati attesi?

Si ipotizza o nel passato si è dimostrata ricaduta sui media?

Le due analisi sono giustificate analiticamente?

Alta (da 12 a 15)

Buona (da 8 a 11)

Media (da 5 a 7)

Bassa (da 1 a 4)

4. Definizione costi ricavi (15/100)

Mostra il grado di finezza del budget?

I costi vengono definiti in voci distinte?
Vengono ipotizzati ricavi alternativi (sponsor etc.)?
Le valutazioni sono in linea con il mercato?

- Alta (da 12 a 15)
 Buona (da 8 a 11)
 Media (da 5 a 7)
 Bassa (da 1 a 4)

5. Valorizzazione permanente (14/100)
Evidenzia il segno che lascia il progetto
Sono definiti i valori attesi durevoli del progetto?
Se sì, quali sono?

- Alta (da 11 a 14)
 Buona (da 8 a 10)
 Media (da 5 a 7)
 Bassa (da 1 a 4)

6. Unicità e/o innovatività (13/100)
Misura l'originalità o l'unicità del progetto all'interno del suo settore
Un progetto simile è mai stato realizzato o vi sono alternative?
Nel caso vi siano alternative in cosa si differenzia?

- Alta (da 11 a 13)
 Buona (da 8 a 10)
 Media (da 5 a 7)
 Bassa (da 1 a 4)

7. Coinvolgimento (10/100)
Esistono una pluralità di attori o la possibilità di ampliarli?
Il progetto vede la partecipazione di più soggetti?
Vengono ipotizzati collegamenti con altri progetti?
In caso negativo ciò di cui sopra è possibile?

- Alta (da 9 a 10)
 Buona (da 6 a 8)
 Media (da 3 a 5)
 Bassa (da 1 a 2)

8. Valutazione per iniziative già finanziate (-20/+20)

I progetti già finanziati nel passato, hanno nell'annualità precedente risposto alle aspettative?

L'iniziativa si è svolta positivamente?
L'iniziativa si è svolta negativamente?
Positivo (da 0 a +20)
Negativo (da -1 a -20)

I progetti che in questa ultima voce ottengono una valutazione da -10 in giù vengono escluse dagli interventi finanziari

Non verranno ammesse a contributo le iniziative che otterranno un punteggio inferiore a 50.

c) Determinazione del contributo

La competente struttura regionale determina l'ammontare dell'intervento finanziario, tenendo conto di tutte le iniziative, che hanno superato l'esame di merito, di cui al punto b), attribuendo fino al 50% della richiesta con il limite massimo di E. 25000.

d) Modalità di liquidazione del contributo

1. Alla liquidazione del contributo ai singoli beneficiari provvede il dirigente della competente struttura regionale con proprio decreto, tenuto conto che:

a) una prima somma pari al 50% - a titolo di acconto - è corrisposta a decorrere dalla data di esecutività del decreto di cui sopra;

b) il saldo è liquidato previa trasmissione alla Regione - entro 60 giorni dal termine di effettuazione dell'iniziativa - di una esauriente relazione sullo svolgimento della medesima (comprensiva di rassegna stampa e dell'indicazione dei partecipanti ed eventualmente dei biglietti venduti). Unitamente alla relazione deve essere trasmesso il rendiconto comprendente tutte le entrate e le spese. Tale rendiconto - per i soggetti privati - deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Oltre a ciò dovranno essere allegati alla relazione i relativi documenti:

- (per soggetti privati) documenti contabili, per un importo pari o superiore alla somma deliberata, conformi alle vigenti norme fiscali, strettamente ed inequivocabilmente pertinenti all'iniziativa di cui trattasi e debitamente vistati dal legale rappresentante;

– (per Enti locali ed Università) atti deliberativi esecutivi di impegno delle spese;

2. Alla liquidazione della somma a saldo sarà provveduto tenendo conto che:

a) il contributo regionale non può superare il 50% del reale costo dell'iniziativa;

b) la liquidazione deve, comunque, essere collegata a spese documentate.

c) l'ammontare della somma complessiva da liquidare, non può, comunque, superare l'importo necessario a garantire l'equilibrio tra spese sostenute e relative entrate;

d) non si procede alla liquidazione in assenza di fatture non quietanzate.

e) Pubblicizzazione

Il soggetto beneficiario di contributo è tenuto a prevedere in tutti gli atti ufficiali relativi all'iniziativa, da realizzarsi attraverso un adeguato piano promozionale, la seguente indicazione: "Regione Liguria - Promozione Culturale".

II) di utilizzare una quota del 25% del finanziamento disponibile, di cui al capitolo 3665 del bilancio di previsione, rimandando a singoli provvedimenti l'individuazione delle iniziative di ricerca e documentazione di produzione e promozione nel campo dei beni e delle attività culturali e delle discipline scientifiche e artistiche, da promuovere e realizzare direttamente ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 7/1983;

III) che le presenti disposizioni si intendono valide fino alla definizione di nuovi criteri da parte della Giunta regionale

IV) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30.10.2002

N. 1270

Regolarizzazione delle superfici vitate. Integrazione alla DGR n. 1427 del 12.12.00.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Reg.ti (C.E.) 1493/99 del Consiglio del 17 Maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato (OCM.) del settore vitivinicolo, Reg.(CE) n. 1227/00 della Commissione del 31.05.00 e Reg. (CE) n. 1342/02 della Commissione del 24.07.02 che stabiliscono le modalità di applicazione del suddetto Regolamento (C.E.) n. 1493/99;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1493/99 dispone in particolare:

- all'art. 2 paragrafo 3, la deroga al divieto di utilizzare le uve raccolte da superfici piantate irregolarmente, ai sensi del Reg. (CE) 822/87, per la produzione di vino da commercializzare e che l'applicazione di detta misura, sia subordinata alla preventiva compilazione dell'inventario del potenziale produttivo viticolo, a norma del articolo 16 del considerato regolamento;
- la concessione della sopracitata deroga riguardi tutti gli impianti di viti per uva da vino eseguiti in un determinato periodo di riferimento senza alcuna autorizzazione sia cioè che si tratti di reimpianti che di nuovi impianti;
- il medesimo art. 2, ha stabilito per ciascuna tipologia di irregolarità, le modalità per la concessione della deroga e le relative sanzioni, a cui deve essere assoggettato il conduttore della superficie irregolarmente piantata, rinviando agli Stati membri il compito di fissare gli importi da applicare nei casi di cui alle lettere a) e c), del medesimo articolo;

Vista la Decisione della Commissione del 12 Giugno 2001 relativa all'inventario produttivo viticolo presentato dall'Italia a norma del Reg. (CE) n. 1493/99 con la quale viene constatato che la Regione Liguria ha compilato l'inventario di cui all'art. 16 del Reg. (CE) 1493/99 citato;

Visto l'articolo 2, comma 3 del Decreto L.vo 10.8.2000, n. 260, con il quale sono state stabilite le sanzioni amministrative da applicare nel caso di un "reimpianto non autorizzato" (art. 2, par. 3, lett. a, del Reg. CE 1493/99) e nel caso di assegnazione dei "diritti virtuali" (art. 2, par. 3, lett. c, del Reg. CE 1493/99) a chi abbia eseguito un "nuovo impianto non autorizzato";

Considerato che la citata normativa comunitaria prevede che:

- i "diritti virtuali" possano essere utilizzati solo qualora lo Stato membro possa dimostrare che i diritti di reimpianto che non ha fatto valere, sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti. Tali diritti non possono essere utilizzati e riassegnati ai produttori per una superficie superiore al 1,2% rispetto alla superficie vitata a una data di riferimento (art. 2, par. 3 e 5 Reg. CE 1493/99)
- tale utilizzo deve essere specificamente richiesto alla Commissione UE, e tale richiesta è stata inoltrata dallo Stato membro ITALIA (nota AGEA prot. 1669 del 26.06.02).

Visto l'articolo 64, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), in attuazione anche del considerando n. 24 del Reg. (CE) n. 1493/99, con il quale è stato modificato ed integrato l'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 260/00 relativamente a un diverso livello delle sanzioni;

Vista la DGR del 22 dicembre 2000, n. 1427, con la quale la Giunta Regionale ha adottato le misure necessarie per la gestione del potenziale viticolo ed ha contestualmente disposto la modalità di presentazione delle domande di concessione della deroga alla vinificazione delle uve da vino provenienti da impianti non regolamentari impiantati tra il 1990 e il 1 settembre 1998 alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1493/99;

Ritenuto opportuno, ad integrazione della citata DGR n. 1427/00, definire le procedure per l'irrogazione delle sanzioni relative alle domande di regolarizzazione degli impianti viticoli non a norma prevedendo la possibilità di utilizzare quanto previsto dall'art. 2, par. 3 del Reg. (CE) n. 1493/99;

Considerando che dalla data del 31.03.01 prevista dalla DGR n.1427 del 22.12.00, come ter-

mine per la presentazione delle domande di deroga alla vinificazione delle uve da vino provenienti da impianti non regolamentari, sono intervenute delle sostanziali modifiche (introdotte sia dall'art. 64 legge n. 448 del 28.12.01 che dalla attivazione dei diritti virtuali per effetto della citata richiesta AGEA nota prot. 1669 del 26.06.02) si ritiene opportuno riaprire la possibilità di presentare domanda per la richiesta di deroga per i vigneti impiantati prima del 1 settembre 1998, la domanda dovrà essere presentata entro il 15 Novembre 2002;

Vista la DGR n. 774/99 relativa all'inventario delle superficie viticole regionali e successiva comunicazione AGEA prot. n. 753 del 5.07.02 dalle quali si desume che i diritti virtuali ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. c, del Reg. (CE) n. 1493/99 per la Regione Liguria ammontano ad ettari 13,50.60;

Ritenuto opportuno di non avvalersi, almeno in questa prima fase di applicazione della norma comunitaria, della facoltà di utilizzare per la regolarizzazione di impianti non regolamentari, i diritti prelevati dalla Riserva regionale prevista dall'articolo 5, del Reg. (CE) n. 1493/99;

Tenuto conto dell'attuale livello del costo dell'acquisto dei diritti di reimpianto, della opportunità di trattare in maniera differenziata le irregolarità in relazione alla dimensione dell'infrazione commessa ed al fine di adottare iniziative eque in coerenza anche con quanto previsto dalla normativa comunitaria, si propone di modulare le sanzioni di cui al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 2, del D. Lgs n. 260/00, così come modificato dall'art. 64 della legge n. 448/01 (finanziaria 2002), descritte nel dispositivo e nell'allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e necessaria, in funzione dell'ampiezza della superficie da regolarizzare e nel caso dei VQPRD anche dei valori commerciali dei vini designati con le singole denominazioni;

Atteso quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di adottare le procedure necessarie per l'istruttoria delle domande di richiesta di concessione della deroga definitiva al divieto di commercializzare vino ottenuto da uve raccolte in superfici impiantate senza la relativa autorizzazione, che deve essere emessa obbligatoriamente entro il 30 Novembre 2002 (data stabilita dal Reg. (CE) 1342/02).

Ritenuto opportuno che il Servizio Ispettorato Funzioni Agricole, che ha provveduto a suo tempo ad emettere la concessione della deroga provvisoria alla vinificazione delle uve provenienti da superfici non regolamentari, trasmetta ai soggetti interessati il provvedimento della concessione della deroga definitiva.

Su proposta dell'Assessore incaricato dell'Ufficio Qualità delle Produzioni Agricole e Assistenza Tecnica

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di riaprire i termini per la presentazione delle domande di regolarizzazione delle superfici regionali di viti per uva da vino non regolamentari piantate anteriormente al 1 settembre 1998, che dovranno essere presentate entro il 15 novembre 2002;
2. di consentire ai conduttori dalle superfici di viti per uva da vino, di regolarizzare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 e all'articolo 2, del D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 260, la superficie regionale di viti per uva da vino non regolamentari, piantata prima del 1 settembre 1998 senza la prescritta autorizzazione, con le modalità previste nell'allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e necessaria;
3. di stabilire che i diritti di impianto della Riserva regionale, prevista dall'articolo 5 del sopracitato regolamento e istituita con DGR n. 1427/00 così come modificata con DGR n. 148/02, non sono concessi ai fini della regolarizzazione di cui al precedente punto 2;
4. di stabilire che l'atto di regolarizzazione, riguardante l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare, ottenuto da uve raccolte dalle superfici irregolarmente piantate, deve essere improrogabilmente assunto entro il 30 Novembre 2002 e conseguentemente vengono fissate le seguenti scadenze:

4.1. Le sedi provinciali del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole (SIFA) notificano, a tutti i soggetti interessati, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare, inoltre informano

ai soggetti che hanno già presentato domanda di deroga provvisoria alla vinificazione di uve provenienti da vigneti non regolamentari le modalità per esprimere la scelta definitiva di regolarizzazione di cui intendono avvalersi e la documentazione da allegare;

4.2. I soggetti interessati entro il termine del 15 Novembre presentano la relativa documentazione;

4.3 Il SIFA competente per territorio provvede a verificare la documentazione inviata dai richiedenti secondo le seguenti modalità descritte nell'allegato al presente atto, e procede a comunicare agli interessati l'entità della sanzione da irrogare;

4.4. I soggetti interessati trasmettono la causale del versamento entro il termine del 21 Novembre;

4.5. Conclusa l'istruttoria con parere favorevole, i SIFA entro la data di scadenza del 30 Novembre 2002 rilascia all'interessato il provvedimento della concessione della deroga, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento CE 1493/99, indicando la data da cui decorrere la deroga e la superficie a cui è riferita;

5. di prevedere che i criteri, le condizioni e le procedure tecnico-amministrative per la verifica di tali regolarizzazioni, sono quelle riportate nell'Allegato, che forma parte integrante e necessaria della presente deliberazione;

6. di stabilire che gli importi delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 agosto 2002, n. 260, così come modificati dall'articolo 64, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riferiti alle sanzioni di cui all'art. 2, par. 3, lettera c del Reg. (CE) 1493/99 (diritti virtuali) sono così determinati:

tabella A - sanzioni per superfici irregolari coltivate con viti per la produzione di vini da tavola

da m ²	a m ²	E/ha	L/ha
0	1.000	1.033	2.000.167
1.001	2.500	1.500	2.904.405
2.501.	5.000	2.000	3.872.540
5.001	oltre	3.000	5.808.810

tabella B - sanzioni per superfici irregolari coltivate con viti per la produzione di vini DOC"

da m ²	a m ²	E/ha	L/ha
0	1.000	2.582	4.999.449
1.001	2.500	3.000	5.808.810
2.501.	5.000	3.500	6.776.945
5.001	oltre	4.000	7.745.080

7. di inviare il presente provvedimento in duplice copia al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

Procedure Tecnico - Amministrative e Sanzionatorie relative alla regolarizzazione di superfici vitate non regolamentari

ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 e all'articolo 2, del D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 260;

1. Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, si intende per:

- a) reimpianto non autorizzato, un impianto di viti effettuato a seguito di una estirpazione non notificata;
- b) nuovo impianto non autorizzato, un impianto diverso da quello di cui alla lettera a), non autorizzato dal SIFA competente per territorio
- c) superficie da regolarizzare, è la superficie (reimpianto o nuovo impianto), piantata antecedentemente al 1 settembre 1998, che in relazione alla presenza nell'Inventario e nello Schedario regionale delle superfici vitate oggetto di estirpazione ed impianto, risulta non autorizzata;
- d) estirpazione, eliminazione totale dei ceppi di viti;

e) provvedimento di regolarizzazione, è il presente provvedimento regionale, che consente ai sensi dell'articolo 2, par. 3, del Reg. (CE) n.1493/99, la regolarizzazione della superficie non regolamentare e la autorizzazione definitiva alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalla superficie oggetto della richiesta di deroga;

f) diritto virtuale, diritto di impianto ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. c, Reg. (CE) n.1493/99 pari per la Regione Liguria ad ettari 13,50.60.

2. Oggetto

Sono oggetto delle presenti disposizioni relative alla regolarizzazione, ai sensi del combinato disposto dal Reg. (CE) 1493/99, dal Reg. (CE) 1227/00, dalla legge n. 448/01, dal DM 27 luglio 2000 e dalla DGR n. 1427/00, le superfici vitate, piantate senza autorizzazione anteriormente al 1 settembre 1998.

3. Istruttoria

Le sedi provinciali del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole (SIFA) notificano, a tutti i soggetti interessati, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare, inoltre informano ai soggetti che hanno già presentato domanda di deroga provvisoria alla vinificazione di uve provenienti da vigneti non regolamentari le modalità per esprimere la scelta definitiva di regolarizzazione di cui intendono avvalersi e la documentazione da allegare;

I conduttori, entro il termine del 15 novembre, devono presentare la relativa documentazione.

Per i soggetti che non hanno previamente presentato domanda utilizzeranno il "modello 5" presente nella DGR n. 1427 del 22.12.00.

Di seguito si elenca, per ciascuna modalità di regolarizzazione, la documentazione che ciascun soggetto deve presentare (nel caso non sia già presente presso la sede del SIFA):

A) Per tutte le domande:

1. dichiarazione delle superfici vitate (modello B1) e qualora la dichiarazione non fosse ancora stampata nel predetto modello, la copia del-

la stampa in bianco prodotta dallo sportello Agea;

2. l'estratto di mappa o la documentazione tecnica presentata agli uffici catastali o la stampa tecnica relativa al riscontro sul GIS, con evidenziata la superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione.

B) Nel caso in cui il conduttore abbia realizzato nel periodo di riferimento un reimpianto non autorizzato, è tenuto a presentare, inoltre, la seguente documentazione:

1. la prova documentale che l'azienda è stata interessata da una estirpazione di viti per uva da vino, per una superficie almeno pari a quella da regolarizzare, nelle otto campagne antecedenti l'impianto delle viti oggetto della richiesta.

A titolo esemplificativo la prova relativa all'esistenza del vigneto oggetto di estirpazione non notificata può essere:

- a) la copia della denuncia di iscrizione (modulo A/506) all'albo dei vigneti a DOC, restituita dalla competente Camera di Commercio con l'annotazione della superficie iscritta; oppure, la copia della comunicazione camerale di cancellazione della superficie dall'albo ai sensi dell'articolo 9, della L. n. 164/92, oppure ancora, una copia della visura camerale sullo stato storico dell'iscrizione all'albo;
- b) la copia della denuncia delle uve (modulo B/506) destinate alla produzione di vini a denominazione di origine relative alle campagne vendemmiali interessate;
- c) la copia della dichiarazione delle uve atte a produrre vini a IGT, presentata alla competente Camera di commercio (modello A di cui all'articolo 17 del DM 21 dicembre 1977);
- d) la copia della dichiarazione di raccolta uva e produzione vino, con riferimento al quadro B1, relative alle campagne vendemmiali interessate
- e) la documentazione relativa il fascicolo aziendale, parte integrante dello Schedario viticolo, oppure il "modello S" di aggiornamento del medesimo Schedario (il dato da prendere a riferimento è la parte precompilata di ciascun riquadro intitolato "sezione B - informazioni relative al vigneto");

f) la riproduzione di foto aree ottenute da enti ed organismi pubblici, con la attestazione della data del volo, rilasciata dal titolare oppure dal gestore del prodotto;

g) la copia della documentazione istruttoria di enti ed organismi pubblici, dalla quale si evinca la presenza del vigneto estirpato;

h) altri documenti ritenuti probanti dal competente ispettorato.

2. la dichiarazione, in autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00, con la quale il conduttore dichiara la data in cui è avvenuta l'estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione (es. autunno 1988, oppure inverno 1990), che per la superficie in questione non è mai percepito alcun premio all'estirpazione delle viti, ai sensi della specifica normativa comunitaria e che l'estirpazione di detta superficie non ha generato alcun diritto d'impianto;

3. la documentazione dell'avvenuto versamento, in conto corrente postale o bancario, dell'importo corrispondente a E. 258 per ettaro di superficie da regolarizzare (es. 258 x m2 0,3500 = E 90,30), eseguito secondo le seguenti modalità:

Il versamento delle somme dovute alla Regione a seguito della regolarizzazione di superfici vitate non regolamentari di cui al presente provvedimento è effettuato sul C.C. Postale n. 17906165 intestato alla Regione Liguria - Tesoreria Regionale (Regolarizzazione delle superfici vitate non regolamentari - Reg. (CE) n. 1493/99, DGR n. 1427/00).

C) Nel caso in cui il conduttore abbia realizzato, un nuovo impianto non autorizzato, è tenuto a presentare oltre a quanto previsto al precedente punto A), la seguente documentazione, in funzione della modalità di regolarizzazione scelta:

1. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. b), del Reg. (CE) n. 1493/99:

la dichiarazione di autocertificazione da parte del cedente e l'acquirente con gli estremi del diritto di reimpianto per varietà per uva da vino. Il diritto deve essere pari ad almeno il 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione, deve essere valido alla data di presentazione della domanda e deve essere rilasciato al più tardi il 15 Luglio 2002. Tale diritto può es-

sere acquistato successivamente al 15.07.02 a condizione che sia valido alla data di presentazione della domanda di deroga.

2. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. c), del Reg. (CE) n. 1493/99 (diritti virtuali)

a) la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/00, che:

– in relazione ai vitigni coltivati la superficie è idonea esclusivamente alla produzione di vini da tavola (compresi gli IGT), oppure

– in relazione ai vitigni coltivati la superficie è idonea alla produzione di vini DOC.

b) la documentazione dell'avvenuto versamento, in conto postale o bancario, dell'importo determinato sulla base di quanto riportato al successivo capitolo "importo delle sanzioni" ed eseguito secondo le modalità previste nel presente provvedimento.

3. modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. d), del Reg. (CE) n. 1493/99:

a) la dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR n. 445/00, con il quale il conduttore si impegna, per sé e per gli aventi causa, ad effettuare l'estirpazione delle viti di una superficie equivalente a quella da regolarizzare, presente nella dichiarazione delle superfici vitate, entro il 31 luglio 2004;

b) la garanzia fideiussoria intestata alla Regione Liguria, utilizzando l'apposito modello di cui alla DGR n. 564/01, per un importo pari a E. 5.000,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di cauzione per l'impegno assunto, con scadenza il 31 dicembre 2004.

4. Attività del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole

Il SIFA competente per territorio, provvede a verificare la documentazione inviata dai richiedenti secondo le seguenti modalità.

a) nel caso di un reimpianto non autorizzato l'ufficio verifica che:

1. il vigneto oggetto di richiesta di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici

vitare o nella stampa in bianco (oppure nella banca dati informatizzata fornita da Agea);

2. la prova documentale, esibita dal richiedente, sia attendibile e riguardi una superficie pari almeno a quella da regolarizzare;

3. il versamento dell'importo sia stato effettuato con le modalità di cui al presente provvedimento e la cifra sia pari a E 258,00 per ogni ettaro di superficie vitata oggetto di regolarizzazione.

b) nel caso di un nuovo impianto non autorizzato, l'ufficio competente verifica che:

1. il vigneto oggetto della richiesta di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate o nella stampa in bianco (oppure nella banca dati informatizzata fornita da Agea);

2. qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. b), del Reg. (CE) n.1493/99, che:

– la superficie del diritto sia realmente disponibile, l'atto sia ancora valido al momento di presentazione della domanda di regolarizzazione e lo stesso sia stato emesso al più tardi il 15 luglio 2002. Il SIFA qualora lo ritenga necessario può verificare l'autenticità delle dichiarazioni allegate alle scritture private;

– la superficie sia almeno pari al 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione;

3. qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. c), del Reg. (CE) n.1493/99, che:

a) i vitigni coltivati, sulla base di quanto dichiarato dal conduttore, siano idonei,

– esclusivamente per la produzione di vini da tavola (compresi quindi gli IGT), oppure;

– per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (DOC);

b) il versamento dell'importo sia stato effettuato con le modalità di cui al presente provvedimento e la cifra corrisponda a quanto previsto.

4. qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. d), del Reg. (CE) n.1493/99, che:

- a) la dichiarazione contenga tutti gli elementi previsti dalla dichiarazione di cui al precedente paragrafo Istruttoria, lettera A), punto 3, a);
- b) la garanzia fideiussoria sia conforme al modello previsto e siano indicati i riferimenti catastali e le superfici rispettivamente del vigneto oggetto della richiesta di regolarizzazione e di quello oggetto della estirpazione compensativa.

Nel caso in cui il SIFA competente nell'istruire la domanda accerti carenze o imprecisioni nella documentazione trasmessa, può chiedere al soggetto interessato chiarimenti od integrazioni, oppure può rettificare d'ufficio la superficie da ammettere alla regolarizzazione, comunicando l'eventuale modifiche dell'importo da versare.

Qualora la documentazione di cui sopra risulti incompleta o non idonea, la Regione, con apposito provvedimento, notifica all'interessato i conseguenti obblighi previsti dall'articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b) del Reg. (CE) n. 1227/00 e dall'articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo n. 260/00.

Avverso tale provvedimento gli interessati possono fare ricorso giurisdizionale, entro 30 giorni, al TAR della Liguria o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Entro 30 giorni tale provvedimento è inviato all'ufficio di Genova dell'Ispettorato centrale Repressione Frodi.

A seguito di tale provvedimento, il SIFA provvede ad accertare la consistenza della superficie vitata non regolarizzabile, secondo le disposizioni recate al punto 4.9 dell'allegato A, della DGR n. 1427/00, intimando al conduttore, in esecuzione di quanto previsto dai Reg.ti (CE) n. 1493/99 e n. 1227/00, quanto segue:

- di provvedere al pagamento di un importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dal vigneto abusivo, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa (per il calcolo

si prendere a riferimento il prezzo medio della tipologia di prodotto commercializzata, rilevato dai mercuriali della Camera di commercio competente per territorio, con riferimento al periodo di cui sopra);

- in alternativa al punto 2.1., di avviare alla distillazione un quantitativo di vino equivalente a quello prodotto dalle uve raccolte nella superficie non regolare, nel medesimo periodo. In caso di oggettiva impossibilità di determinare i precisi volumi di vino da avviare alla distillazione, sulla base della documentazione aziendale, il SIFA stabilisce tale quantità, avvalendosi per il calcolo, della resa media per ettaro rilevata dalla dichiarazione di produzione di uva o vino, oppure in sua assenza, del dato della resa media per ettaro rilevata statisticamente.

5. Importo delle sanzioni

L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del Decreto L.gs 10 agosto 2000, n. 260 è così determinato:

1. Superfici coltivate con viti per la produzione di vini da [tavola (lettera a)]

tabella A - superfici irregolari coltivate con viti per la produzione di vini da tavola

da m ²	a m ²	E/ha	L/ha
0	1.000	1.033	2.000.167
1.001	2.500	1.500	2.904.405
2.501.	5.000	2.000	3.872.540
5.001	oltre	3.000	5.808.810

Rientrano in questa fattispecie le superfici coltivate con varietà di viti le cui uve possono essere destinate alla produzione unicamente di vino da tavola, con o senza indicazione geografica tipica.

Per calcolare l'importo si procede come segue: si moltiplica la superficie aziendale complessiva da regolarizzare [(ai sensi della lettera a)], destinata a produrre esclusivamente vini da tavola, per l'importo unitario corrispondente alla classe di ampiezza di detta superficie (esempio: superficie 7.255 m², fascia corrispondente da m² 5.001 e oltre, importo E. 3.000 x 0,7255 = E. 2.176,50).

2. Superfici coltivate con viti di varietà idonee alla produzione di vini DOCG o DOC [lettera b)]

Tabella B - superfici irregolari coltivate con viti per la produzione di vini DOC"

da m ²	a m ²	E/ha	L/ha
0	1.000	2.582	4.999.449
1.001	2.500	3.000	5.808.810
2.501.	5.000	3.500	6.776.945
5.001	oltre	4.000	7.745.080

Si applicano, invece, gli importi di cui alla tabella B, nei casi in cui la superficie sia coltivata con varietà di viti la cui produzione è idonea ad essere designata con la denominazione di origine, indipendentemente dalla facoltà del conduttore di destinare le uve ad alto utilizzo mercantile.

Si intende per varietà idonee alla produzione di un vino a DOC, unicamente quelle ritenute obbligatorie ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, così come previsto all'articolo 2 di ciascun disciplinare di produzione.

Per calcolare l'importo si procede come segue: si moltiplica la superficie aziendale complessiva da regolarizzare (ai sensi della lettera b)) per l'importo unitario corrispondente alla classe di ampiezza di detta superficie.

6. Superfici impiantate a decorrere dal 10 settembre 1998

Al conduttore che viola le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del Reg. (CE) n. 1493/99, e successive modifiche ed integrazioni, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, del Decreto L.gs n. 260/00.

Per le procedure per gli accertamenti degli illeciti di cui sopra, il SIFA procede secondo le disposizioni recate al capitolo 4.9 - Controlli, della DGR n. 1427/000.

7. Norme transitorie e generali

Per le superfici vitate piantate anteriormente al 1 settembre 1998 e sprovviste della apposita autorizzazione regionale, trascorsa la data ultima per la concessione della deroga di cui all'articolo 2, par. 3, del Reg.(CE) 1493/99, si appli-

cano le sanzioni amministrative previste dal Decreto L.gs n. 260/00 (comprehensive dell'obbligo dell'estirpazione), secondo le modalità indicate nella DGR n. 1427 del 22.12.01.

In merito al 50% dei diritti di reimpianto eccedenti la superficie da regolarizzare, acquisiti dal conduttore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 lettera b), del Reg. (CE) n. 1493/99, il trasferimento alla riserva regionale, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 6, lettera b), del medesimo articolo, avviene secondo le modalità di cui alla DGR n. 148/02 relativa alla gestione della Riserva regionale dei diritti di impianto.

Per le modalità di costituzione e di svincolo delle garanzie fidejussorie, si applicano le disposizioni recate per quanto riguarda le domande di Ristrutturazione e riconversione vigneti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni recate dalla normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale.

Le superfici di nuovo impianto regolarizzate con il presente provvedimento possono accedere ai fondi per la ristrutturazione di cui al Reg. (CE) n. 1493/99.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.10.2002

N. 173

Comune di Diano Marina (IM) - Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1) È approvato, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni in premessa richiamate, il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Diano Marina, adottato con deliberazione consiliare n. 24 del 10.06.2002;

- 2) L'elaborato contenente il testo del nuovo Regolamento Edilizio con le modifiche come sopra prescritte, debitamente vistato dal Dirigente del Settore Urbanistica, viene depositato agli atti del Settore medesimo in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
- 3) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione, con il relativo allegato ed elaborato, all'Albo Pretorio del Comune di Diano Marina a norma dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

30.10.2002 N. 178

Comune di Vezzano Ligure (SP) - Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvato, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni in premessa richiamate, il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Vezzano Ligure, adottato con deliberazione consiliare n. 40 del 25.05.2002;
- 2) L'elaborato contenente il testo del nuovo Regolamento Edilizio con le modifiche come sopra prescritte, debitamente vistato dal Dirigente del Settore Urbanistica, viene depositato agli atti del Settore medesimo in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;

- 3) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonchè mediante affissione, con il relativo allegato ed elaborato, all'Albo Pretorio del Comune di Vezzano Ligure a norma dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

31.10.2002 N. 181

Integrazione al decreto del Presidente della Giunta Regionale n.143 del 20.9.2002. Nomina rappresentante regionale nel Consiglio dell' Ente Parco dell' Antola.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- di nominare, ad integrazione dei Decreti n.129 del 12.8.2002 e n. 143 del 20.9.2002, per i motivi indicati in premessa ai fini della costituzione del Consiglio dell'Ente Parco dell'Antola, la persona di seguito indicate:

Canale Luigi rappresentante della Regione Liguria.

- di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

P. IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

**DECRETO DEL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
E TURISMO**

24.10.2002

N. 1115

Individuazione nominativo del dipendente regionale che opera in qualità di Funzionario Delegato presso il Centro di Agrometeorologia Applicata di Sarzana. Legge 26 marzo 2002 n. 15.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

- di individuare, per quanto esposto in premessa, il seguente nominativo del dipendente regionale che opera in qualità di "funzionario delegato":

– Dott. Roberto Barichello Funzionario Delegato del Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale di Sarzana (SP) e del Laboratorio regionale Analisi terreni di Sarzana (SP).

- di rimandare a successivi provvedimenti motivati l'anticipazione dei fondi a favore del citato "funzionario delegato".

IL DIRETTORE GENERALE
Maurizio Scaiola

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

23.10.2002

N. 2218

Preso d'atto avvenuta variazione ragione sociale della Germano Mario & c. s.a.s. in Impresa Germano Mario s.r.l., esercente la cava "Bricco Biscea" in Comune di Savona, e nulla osta al trasferimento della titolarità della autorizzazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di prendere atto dell'avvenuta variazione della ragione sociale della Ditta Germano Mario & C. S.a.s. in Impresa Germano Mario S.r.l. (Cod. Fisc. 00834770091), esercente l'attività estrattiva della cava di diabase denominata "BRICCO BISCEA" in Comune di Savona (Savona).
- 2) Di concedere il nulla-osta al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di diabase denominata "Bricco Biscea" in Comune di Savona (Savona) dalla Ditta Germano Mario & C. S.a.s. all'Impresa Germano Mario S.r.l.
- 3) Restano fermi a carico dell'Impresa Germano Mario S.r.l. tutti gli oneri e le prescrizioni stabiliti nelle deliberazioni della Giunta regionale a suo tempo rilasciate.
- 4) Di avvertire che, sulla base di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., la consegna del presente provvedimento è subordinata alla prestazione, da parte dell'Impresa Germano Mario S.r.l., del deposito cauzionale, pari ad euro 288.699,41, (duecentoottantottomilaseicentonovantanove /41), così come stabilito nella deliberazione n. 4041/1995, già prestato dalla Ditta Germano Mario & C. S.a.s. con fidejussione assicurativa n. 1092683 in data 21 maggio 1996, della La Viscontea S.p.A.
- 5) Di avvisare che:
 - a) il presente provvedimento è rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
 - b) il rilascio della presente autorizzazione verrà comunicato - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Savona, qualora operante, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
 - c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario.

rio al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Arnaldo Montomoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
E VETERINARIA**

29.10.2002

N. 2235

Assegnazione contributo al Comune di Genova per il contenimento dell'avifauna-impegno euro 10.000,00.

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera n. 155 del 20.02.2002 la Giunta Regionale ha disposto "i criteri per la concessione di contributi - agli Enti Locali - per l'attuazione di programmi mirati riferiti alla prevenzione sul randagismo, agli interventi di sterilizzazione ed altri, all'avifauna nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande";

Visto che nella sopracitata delibera è prevista la concessione di contributi da parte della Regione a programmi mirati che prevedono lo studio, il monitoraggio e il contenimento dell'avifauna al di fuori del territorio agro-silvo-pastorale in misura non superiore al 30% della spesa inerente ogni intervento e comunque fino al limite massimo di 10.000,00 euro;

Considerato che l'Osservatorio Permanente per lo studio ed il controllo delle popolazioni animali nella seduta del 28 maggio 2002 ha esaminato le domande di contributo per il controllo della popolazione avifaunistica pervenute al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria e che l'unica che ha conseguito il parere favorevole è risultata quella del Comune di Genova prot. n.1328 del 29.04.2002;

Considerato altresì che l'Osservatorio ha richiesto alla A.S.L. 3 una convalida del parere sanitario allegato quale parte integrante alla richiesta di contributo sopracitata;

Tenuto conto che, acquisita la convalida di cui sopra, l'Osservatorio nella seduta del 9 ottobre 2002 ha emesso parere favorevole definitivo;

Ritenuto di procedere all'assegnazione della somma di euro 10.000,00, limite massimo di contributo previsto dalla Delibera di Giunta n. 155 del 20.02.2002, vista l'imponenza del programma presentato dal Comune di Genova per limitare l'aumento demografico delle popolazioni di Columba Livia anche nelle aree verdi attrezzate;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'impegno della somma sul capitolo 4820 "Interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo (legge regionale 22.03.2000 n. 23)", che presenta sufficiente disponibilità, con imputazione al bilancio per il corrente esercizio 2002;

Visto l'art. 86 comma 5 L.R. 26.03.2002 n. 15;

DECRETA

Di assegnare al Comune di Genova - Codice fiscale 00856930102 - il contributo pari ad euro 10.000,00 per il contenimento demografico della popolazione di Columba Livia anche nelle aree verdi attrezzate;

Di impegnare ai sensi dell'art. 79 della Legge Regionale 4.11.1977 n. 42 e successive modificazioni la somma di euro 10.000,00 a favore del Comune di Genova sul capitolo 4820 "Interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo (legge regionale 22.03.2000 n. 23)", con imputazione al bilancio per il corrente esercizio 2002;

Di riservarsi di liquidare, con successivi provvedimenti ai sensi dell'art.83 della L.R. 4.11.1977 n. 42 e successive modifiche, la suddetta somma con le modalità previste dalla Delibera di Giunta n. 155/2002;

Di pubblicare il seguente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Di trasmettere copia del presente provvedi-

mento al Comune di Genova e per conoscenza alle AA.SS.LL.

IL DIRIGENTE
Speranza Sensi

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E
VETERINARIA**

30.10.2002 N. 2258

L.R. n. 46/84 e succ. mod. "Tutela san. attività sportive". Autorizzazione della ASL n. 3 al rilascio certificazione id. sport agonistica, Iscrizione nell'elenco dei Medici autorizzati dott. Paola Filippa.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di confermare, di seguito alla Delibera di autorizzazione del Direttore Generale della A.S.L. n. 3 - Genovese - n. 2898 del 2 Ottobre 2002, l'iscrizione nell'Elenco dei medici autorizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica la dott. Paola Filippa, che svolgerà la propria attività presso il presidio di seguito riportato con a fianco la sede operativa, l'orario di attività e il relativo Codice identificativo:

"Istituto Presidi Ambulatoriali Medici" IPAM, sito in Via Adamoli, 57 Genova, orario di attività: da Lunedì a Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30 - Sabato: dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

2. di confermare al dott. Paola Filippa il Codice identificativo n. 03057;
3. Di disporre la pubblicazione per estratto, del presente Decreto, nel B.U. della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Speranza Sensi

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E
VIABILITÀ**

23.10.2002 N. 2219

Cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 9 della l.r. 25.2.1988 n. 8 di n. 1 Agente di Polizia Amministrativa dell'AMT Spa di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art.9 della legge regionale n. 8/1988 dei sottoidicato agente di polizia amministrativa:

Luparia Enzo matr. Reg. 311

- il Direttore d'Esercizio della AMT SpA di Genova, ai sensi di quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 23 febbraio 1989, provvederà a ritirare la tessera e la placca di riconoscimento del predetto agente;
- il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE

Carlo Maggi

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO QUALITÀ DELLE
PRODUZIONI E ASSISTENZA
TECNICA**

31.10.2002 N. 2245

D.G.R. n. 1268/2000. Rettifica denominazione frantoio oleario. Determinazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la rettifica della denominazione dell'impresa titolare del riconoscimento:

Frantoio Bestoso s.a.s. di Bestoso Domenico (Iva 01324360096) con sede in loc. Borgonuovo 26 nel comune di Stellanello (SV)

2. di subordinare il mantenimento del riconoscimento al regolare assolvimento degli obblighi ed al mantenimento dei requisiti e condizioni prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore; l'inosservanza di una soltanto delle suddette condizioni comporta la revoca del riconoscimento stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AGEA, all'Agecontrol per quanto di loro competenza e alla Ditta interessata;
4. di rettificare la denominazione della sopraccitata impresa nell'elenco Regionale dei Frantoi Oleari, riconosciuti ai sensi della Dec. 277/00CE e della DGR. n. 1268/00;
5. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazioni del presente atto.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO QUALITÀ DELLE
PRODUZIONI E ASSISTENZA
TECNICA**

31.10.2002

N. 2252

D.G.R. n. 1268/2000. Revoca di riconoscimento di frantoi oleari. Determinazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di riconoscere, per quanto indicato in premessa, ai sensi della Decisione 227/2000/CE e successiva normativa nazionale e regionale di recepimento, la cessazione dell'attività suindicata e di ritirare il riconoscimento dell'impianto sito in via Trento 83, frazione Rossi, Stellanello (SV) della Ditta Bestoso Angelo - Iva 01098220096;
2. di cancellare la Ditta Bestoso Angelo - IVA 01098220096 titolare del frantoio sito in via Trento 83, frazione Rossi, Stellanello (SV) dall'Elenco regionale delle imprese riconosciute ai sensi dell'art. 4 della Decisione 227/2000/CE e successiva normativa nazionale e regionale di recepimento;
3. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
E ASSISTENZA TECNICA**

31.10.2002

N. 2253

D.G.R. n. 1268/2000. Revoca di riconoscimento di frantoi oleari. Determinazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di riconoscere, per quanto indicato in pre-

messa, ai sensi della Decisione 227/2000/CE e successiva normativa nazionale e regionale di recepimento, la cessazione dell'attività suindicata e di ritirare il riconoscimento dell'impianto sito in fraz. Marmoreo, Casanova Lerrone (SV) della Ditta Castellari Bartolomeo;

2. di cancellare la Ditta Castellari Bartolomeo - titolare del frantoio sito in fraz. Marmoreo, Casanova Lerrone (SV) dall'Elenco regionale delle imprese riconosciute ai sensi dell'art. 4 della Decisione 227/2000/CE e successiva normativa nazionale e regionale di recepimento;
3. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO QUALITÀ DELLE
PRODUZIONI E ASSISTENZA
TECNICA**

31.10.2002 N. 2254

D.G.R. n. 1268/2000. Revoca di riconoscimento di frantoi oleari. Determinazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di riconoscere, per quanto indicato in premessa, ai sensi della Decisione 227/2000/CE e successiva normativa nazionale e regionale di recepimento, la cessazione dell'attività suindicata e di ritirare il riconoscimento dell'impianto sito in via Monastero 153, Noli (SV) della Ditta Cooperativa Agrinoli;

2. di cancellare la Ditta Cooperativa Agrinoli - titolare del frantoio sito in via Monastero 153, Noli (SV) dall'Elenco regionale delle imprese riconosciute ai sensi dell'art. 4 della Decisione 227/2000/CE e successiva normativa nazionale e regionale di recepimento;
3. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO QUALITÀ DELLE
PRODUZIONI E ASSISTENZA
TECNICA**

31.10.2002 N. 2255

D.G.R. n. 1268/2000. Revoca di riconoscimento di frantoi oleari. Determinazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di riconoscere, per quanto indicato in premessa, ai sensi della Decisione 227/2000/CE e successiva normativa nazionale e regionale di recepimento, la cessazione dell'attività suindicata e di ritirare il riconoscimento dell'impianto sito in via Dogali 83, S. Margherita Ligure (GE) della Ditta Raggio Luigi - Iva 00125160994;
2. di cancellare la Ditta Raggio Luigi - Iva 00125160994 titolare del frantoio sito in via Dogali 83, S. Margherita Ligure (GE) dall'Elenco regionale delle imprese ricono-

sciute ai sensi dell'art. 4 della Decisione 227/2000/CE e successiva normativa nazionale e regionale di recepimento;

3. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO QUALITÀ DELLE
PRODUZIONI E ASSISTENZA
TECNICA**

31.10.2002

N. 2256

D.G.R. n. 1268/2000. Revoca di riconoscimento di frantoi oleari. Determinazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di riconoscere, per quanto indicato in premessa, ai sensi della Decisione 227/2000/CE e successiva normativa nazionale e regionale di recepimento, la cessazione dell'attività suindicata e di ritirare il riconoscimento dell'impianto sito in fraz. Caselle 31, Testico (SV) della Ditta Sibelli Vittorio - CF SBLVTR38L27I947B;
2. di cancellare la Ditta Sibelli Vittorio - CF SBLVTR38L27I947B titolare del frantoio sito in fraz. Caselle 31, Testico (SV) dall'Elenco regionale delle imprese riconosciute ai sensi dell'art. 4 della Decisione 227/2000/CE e successiva normativa nazionale e regionale di recepimento;

3. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO QUALITÀ DELLE
PRODUZIONI E ASSISTENZA
TECNICA**

31.10.2002

N. 2257

D.G.R. n. 1268/2000. Rettifica del numero di partita IVA. Determinazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la rettifica del numero di partita IVA:

Marasco Domenica
Part. IVA 00392290086
Fraz Torrazza Regione Galle
18100 Imperia
2. di subordinare il mantenimento del riconoscimento al regolare assolvimento degli obblighi ed al mantenimento dei requisiti e condizioni prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore; l'inosservanza di una soltanto delle suddette condizioni comporta la revoca del riconoscimento stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AGEA, all'Agecontrol per quanto di loro competenza e alla Ditta interessata;
4. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento

vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazioni del presente atto.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

**DIPARTIMENTO SANITÀ
SETTORE PROGRAMMAZIONE
SOCIO SANITARIA E LIVELLI
DI ASSISTENZA**

Errata corrige concernente il comunicato relativo agli incarichi vacanti di emergenza territoriale pubblicati sul B.U. n. 46 del 13 novembre 2002, parte II.

Con riferimento all'elenco degli incarichi vacanti di emergenza territoriale pubblicati sul B.U. n. 46 del 13 novembre 2002 parte II, si comunica che per mero errore materiale sono state pubblicate n. 228 ore di emergenza sanitaria (pari a n. 6 incarichi a n. 38 ore settimanali) per l'A.O. Ospedale San Martino mentre il numero esatto delle ore vacanti ammonta a n. 76 ore (pari a n. 2 incarichi a n. 38 ore settimanali) e pertanto della pubblicazione errata non deve essere tenuto conto ad alcun effetto. Si riporta il testo corretto dell'elenco:

Dipartimento Sanità

Settore Programmazione Socio Sanitaria e Livelli di Assistenza

Incarichi vacanti di emergenza territoriale dal 1 marzo al 31 agosto 2002

Azienda: A.O. Ospedale San Martino; Emergenza ore: 76 (pari a n. 2 incarichi a 38 ore settimanali).

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI GENOVA**

25.06.2002

N. 53/83149

Approvazione ai sensi dell'art. 97 della l.r. 18/99 del piano di bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, e per la salvaguardia della rete idrografica del torrente Branega.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare il Piano di bacino per il torrente Branega, stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica e per la salvaguardia della rete idrografica costituito dagli elaborati elencati in precedenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 della legge regionale n. 18/999.
2. di dare mandato alla competente Area 06 - Difesa del suolo, opere ambientali e piani di bacino per l'espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall'art. 97 della più volte citata legge regionale n. 18/1999, riguardo alla pubblicazione del Piano ed alla sua trasmissione agli Enti pubblici individuati dalla ridetta legge.
3. omissis.
4. di dare atto che il Piano entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando sino ad allora l'applicazione delle ordinarie misure di salvaguardia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO GENERALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI GENOVA**

25.09.2002

N. 54/83158

Approvazione ai sensi dell'art. 97 della l.r. 18/99 del piano di bacino stralcio

per la difesa idrogeologica, geomorfologica, e per la salvaguardia della rete idrografica del torrente S. Pietro.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare il Piano di bacino per il torrente S. Pietro, stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica e per la salvaguardia della rete idrografica costituito dagli elaborati elencati in precedenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 della legge regionale n. 18/999.
2. di dare mandato alla competente Area 06 - Difesa del suolo, opere ambientali e piani di bacino per l'espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall'art. 97 della più volte citata legge regionale n. 18/1999, riguardo alla pubblicazione del Piano ed alla sua trasmissione agli Enti pubblici individuati dalla ridetta legge.
3. omissis.
4. di dare atto che il Piano entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando sino ad allora l'applicazione delle ordinarie misure di salvaguardia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO GENERALE

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

22.10.2002

N. 30083

Comune di Ameglia - Variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per la modifica dell'art. 19 della NTA

IL PRESIDENTE

omissis

Che la Civica Amministrazione con delibera-

zione del Consiglio comunale n. 52 del 27.9.2001 ha adottato la variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per la modifica dell'art. 19 delle NTA, revocando la precedente deliberazione C.C. n. 3 del 2.2.2001 erroneamente adottata come di adeguamento agli standard urbanistici;

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante di interesse locale al PRG del Comune di Ameglia, adottata ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. con deliberazione C.C. n. 52 del 27.9.2001, concernente la modifica dell'art. 19 delle NTA;
2. gli elaborati della variante, debitamente visti, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, VI comma della L.R. 1150/42 e s.m.;
4. ai sensi dell'art. 3, IV comma della L.R. 241/90, di dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

24.10.2002

N. 30457

Comune di Follo - Variante al PRG di

interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per l'ampliamento della zona cimiteriale in località Carnea

IL PRESIDENTE

omissis

Che la Civica Amministrazione con deliberazione consiliare n. 8 del 7.2.2002 ha adottato la variante al PRG di interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. per l'ampliamento della zona cimiteriale in località Carnea;

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante di interesse locale al PRG del Comune di Follo, adottata ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 e s.m. con deliberazione consiliare n. 8 del 7.2.2002, concernente l'ampliamento della zona cimiteriale in località Carnea;
2. gli elaborati della variante, debitamente visti, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, VI comma della L.R. 1150/42 e s.m.;
4. ai sensi dell'art. 3, IV comma della L.R. 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Ricciardi

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

24.10.2002

N. 1367

Bacino del torrente Armea (rio Bellando). Concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo-igienico. Ditta: Lupi Danilo (LPU DNL 61H21 C511Q) ed altri. Pratica n. 223

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Lupi Danilo ed altri di derivare moduli 0.0024 (pari a l/sec. 0.24) di acqua dal Bacino del torrente Armea (rio Bellando) nel territorio del Comune di Ceriana per l'uso irriguo-igienico;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dal 10.12.1999 al 09.12.2029;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20680 di territorio del 22.10.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enzo Viani

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

24.10.2002

N. 1372

Bacino del torrente Prino. Concessio-

ne di derivazione di acqua ad uso irriguo. Ditta: Giordano Bruno ed altra ora Giordano Valentino (GRD VNT 66E01 D319F). Pratica n. 85.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Giordano Valentino di derivare moduli 0.003 (pari a l/sec. 0.3) di acqua dal Bacino del torrente Prino nel territorio del Comune di Imperia per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 20.09.1990 al 19.09.2030;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20685 di repertorio del 22.10.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

30.10.2002

N. 1381

Bacino del torrente Armea (rio Parlei). Concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo-igienico. Ditta: Giordano Enrico (GRD NRC 41L22 I138J) ed altri. Pratica n. 231

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Giordano Enrico ed altri di derivare moduli 0.00083 (pari a l/sec. 0.083) di acqua dal Bacino del torrente Armea (rio Parlei) nel territorio del Comune di Ceriana per l'uso irriguo-igienico;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dal 10.12.1994 al 9.12.2024;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20695 di repertorio del 25.10.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

30.10.2002

N. 1382

Bacino del torrente Armea (rio Me-rea). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Gambuti Giuseppe (GMB GPP 45H22 E294T) e Fratini Luisa. Pratica n. 204

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Gambuti Giuseppe e Fratini Luisa di derivare moduli 0.00045 (pari a l/sec. 0.045) di acqua dal Bacino del torrente Armea (rio Merea) nel territorio del Comune di Ceriana per l'uso irriguo-igienico;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dall'1.12.1995 al 30.11.2035;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20696 di repertorio del 25.10.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA
DI SAVONA**

24.10.2002 N. 3680

Provincia di Savona - Ordinanza di versamento dell'indennità di occupazione - S.P. n. 49 "Sassello - Urbe" - Lavori di ripristino pavimentazione ed opere murarie tra i Km. 1+285 e Km. 18+900 nei Comuni di Urbe e Sassello.

IL DIRIGENTE

omissis

ORDINA

il versamento nella Cassa DD.PP. della Provincia di Savona delle indennità di occupazione, da convertirsi in polizza di deposito a favore della sottospecificata ditta.

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte espropriande sono in visione presso il Servizio Appalti/Contratti/Espropri della Provincia di Savona.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Paolo Sinisi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

25.10.2002

N. 569

Deroga n. 288. Corso d'acqua: Gora dei Mulini; domanda della ditta: Soc. SALT; inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2, lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, relativa alla realizzazione di fabbricato situato nel centro retroportuale in loc. Prelli in Comune di S. Stefano Magra (SP).

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

il rilascio della deroga di rispetto spondale, connessa alle opere previste negli elaborati di progetto vistati da questo Servizio, relativa alla realizzazione di fabbricato situato nel centro retroportuale in loc. Prelli nel comune di S. Stefano Magra (SP) ad una distanza non inferiore a ml. 21.27 dal piede della sponda o dell'opera di protezione spondale e comunque dal limite della proprietà demaniale.

omissis

IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**

25.10.2002

N. 570

**Deroga n. 287A/B. Corso d'acqua:
Gora dei Mulini; domanda della ditta:
Soc. Nora S.p.a.; inerente il rilascio
della deroga alla distanza di rispetto
spondale, di cui all'articolo 26 comma
2, lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gen-
naio 1993, relativa alla realizzazione
di fabbricato situato nel centro retro-
portuale in loc. Prelli in Comune di
Santo Stefano (SP)**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

il rilascio della deroga di rispetto spondale, connessa alle opere previste negli elaborati di progetto vistati da questo Servizio, relativa alla realizzazione di fabbricato situato nel centro retroportuale in loc. Prelli in Comune di S. Stefano (SP) ad una distanza non inferiore a ml. 25.25 dal piede della sponda o dell'opera di protezione spondale e comunque dal limite della proprietà demaniale.

omissis

IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni